

LINEE GUIDA PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO, DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E PER LA GESTIONE DEGLI EMBARGHI

Normativa attinente ad aree sensibili relative al D.Lgs. 231/01

Area di rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Protocolli: Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

Area di rischio: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati di criminalità organizzata, reati transnazionali e reati contro la persona

Area di rischio: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Protocolli: Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose

Area di rischio: Reati informatici

Protocolli: Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo

Struttura Responsabile del documento:
Direzione Centrale Anti Financial Crime

Destinatari:
Gruppo Intesa Sanpaolo

Percorso:
ARCO – Documenti di Governance – Linee Guida – Gestione Rischi e Controlli

INDICE

1.	PREMESSA.....	4
2.	IL CONTESTO NORMATIVO.....	6
2.1	Il contesto normativo in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.....	6
2.2	Il contesto normativo in materia di embarghi	8
3.	PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO DI GOVERNO.....	10
4.	RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	11
4.1	Organi Societari.....	11
4.2	Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.....	11
4.3	Area di Governo Chief Compliance Officer.....	11
4.3.1	Direzione Centrale Anti Financial Crime.....	11
4.3.1.1	Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.....	13
4.3.1.2	Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette.....	14
4.3.2	Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli.....	15
4.3.2.1	Risk Assessment e Coordinamento Iniziative di Compliance	16
4.4	Area di Governo Chief Risk Officer.....	16
4.5	Chief Audit Officer.....	16
4.6	Area di Governo Chief Operating Officer	17
4.6.1	Direzione Centrale Organizzazione	17
4.6.2	Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy	18
4.6.3	Direzione Centrale People Management & HR Transformation	18
4.6.4	Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro	18
4.7	Business Unit e altre funzioni operative, di business e di supporto	18
4.8	Altre Strutture.....	20
4.8.1	Direzione Centrale Legale e Contenzioso – Group General Counsel.....	20
4.8.2	Transformation Center.....	20
4.8.3	Direzione Centrale Operations.....	21
4.8.4	Direzione Centrale Sistemi Informativi.....	21
4.8.5	Cybersecurity e Business Continuity Management.....	22
4.8.6	Direzione Centrale Institutional Affairs e International Public Affairs	22
5.	MACRO-PROCESSI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO, DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E PER LA GESTIONE DEGLI EMBARGHI.....	23
5.1	Definizione delle linee guida e delle regole metodologiche	23
5.2	Risk Assessment e Risk Appetite Framework	23
5.3	Programmazione delle attività	24
5.4	Allineamento normativo	25
5.5	Consulenza e clearing	25
5.6	Assurance.....	26
5.6.1	Il modello di assurance	26
5.6.2	Metodologia di svolgimento delle attività	27
5.6.3	Interazioni con le altre funzioni di controllo e flussi informativi.....	27
5.6.4	Processo di follow up.....	28
5.7	Diffusione della cultura in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo ed embarghi.....	28
5.8	Interazione con le Autorità di Vigilanza e gestione degli eventi di non conformità.....	29
5.9	Adempimenti specifici.....	30
5.9.1	Adeguate verifica della clientela	30

5.9.1.1	Obblighi ordinari di adeguata verifica.....	31
5.9.1.1.1	Operatività a distanza	31
5.9.1.2	Obblighi semplificati di adeguata verifica.....	32
5.9.1.3	Obblighi rafforzati di adeguata verifica.....	33
5.9.2	Conservazione dei dati	33
5.9.3	Monitoraggio delle transazioni	34
5.9.4	Segnalazione delle Operazioni Sospette	35
5.9.5	Gestione del rischio in ambito extra SEE.....	35
5.10	Flussi informativi agli Organi Societari.....	35
6.	GOVERNO DI GRUPPO	37
6.1	Il modello di gestione accentrata	37
6.2	Il modello di indirizzo, coordinamento e controllo	38

1. PREMESSA

Il Gruppo Intesa Sanpaolo riconosce il rilievo strategico del presidio del rischio di non conformità e del rischio di condotta, nel cui ambito si colloca il sistema di governo per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi.

Le Linee Guida oggetto del presente documento, redatte anche in ottemperanza ai Provvedimenti della Banca d'Italia del 26 marzo e del 30 luglio 2019¹, individuano i principi di riferimento e definiscono il modello di gestione dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi del Gruppo Intesa Sanpaolo, delineando:

- i principi generali del modello di governo;
- i ruoli e le responsabilità;
- i macro-processi per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi;
- il governo di Gruppo.

Le Linee Guida sono oggetto di riesame su base annuale e le eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo esame del Comitato Rischi e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Le Linee Guida trovano la loro declinazione operativa nelle Regole per la Gestione dei Macro-Processi di Compliance (Compliance Rulebook) e nelle Regole aziendali in ambito antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e gestione degli embarghi, volte a definire i singoli adempimenti specifici. Il Compliance Rulebook è oggetto di riesame su base annuale, in coerenza con l'evoluzione organizzativa ed operativa del modello di presidio dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi e le eventuali modifiche sono approvate dal Chief Compliance Officer e sottoposte all'attenzione del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Il Compliance Rulebook è emanato con Nota Interna del Chief Compliance Officer.

Per "riciclaggio" si intende:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Costituisce riciclaggio anche l'uso e l'occultamento dei proventi criminali da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi (cosiddetto "autoriciclaggio");
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Per "finanziamento del terrorismo" si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto

¹ Tali Provvedimenti prevedono, infatti, *inter alia* l'approvazione da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica di apposita "policy antiriciclaggio".

previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Si definisce “embargo” il divieto di commercio e di scambio con Paesi sanzionati, al fine di isolare e mettere i loro governi in una difficile situazione politica ed economica interna.

2. IL CONTESTO NORMATIVO

2.1 *Il contesto normativo in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo*

La principale normativa di riferimento per la prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo può essere suddivisa nelle seguenti categorie:

- normativa dell'Unione Europea;
- normativa primaria e secondaria italiana.

La principale normativa dell'Unione Europea è contenuta nelle seguenti fonti:

- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 (la "IV Direttiva") relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione;
 - Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/05/2018 (la "V Direttiva") che modifica la Direttiva (UE) 2015/849;
 - Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/1781;
 - Regolamento Delegato (UE) 2016/1675, e successive modifiche, che integra la IV Direttiva individuando i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche;
 - Regolamento Delegato (UE) 2019/758 della Commissione che integra la IV Direttiva definendo l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari con succursali o filiazioni in Paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("Paesi extra SEE") devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- e, specificamente in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo:
- Regolamento 2580/2001/CE del Consiglio del 27/12/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo;
 - Regolamento 881/2002/CE del Consiglio del 27/5/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità (elencate nell'allegato al Regolamento medesimo) associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani.

La principale normativa primaria italiana è contenuta nelle seguenti fonti legislative:

- D. Lgs. n. 231/2007, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 125/2019 che ha aggiornato il quadro normativo italiano antiriciclaggio recependo la V Direttiva;
- D. Lgs. n. 109/2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale, che impone obblighi di comunicazione di beni e risorse congelate e di segnalazione di operazioni sospette.

La principale normativa secondaria, emanata dalla Banca d'Italia e dall'Unità di Informazione Finanziaria, è contenuta nelle seguenti fonti regolamentari:

- Provvedimento del 24 agosto 2010 recante gli indicatori di anomalie per gli intermediari al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette;
- Provvedimento del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione²;
- Provvedimento del 23 dicembre 2013 per l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate;

² Alla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida non è ancora stato emanato il Provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, di attuazione all'articolo 34, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2007, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 125/2019, di recepimento della V Direttiva.

- Provvedimento del 26 marzo 2019 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Provvedimento del 28 marzo 2019 recante istruzioni in materia di comunicazioni oggettive;
- Provvedimento del 30 luglio 2019 recante le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela.

Assume inoltre particolare rilevanza, stante l'operatività del Gruppo Intesa Sanpaolo negli Stati Uniti, la normativa emanata dalle Autorità statunitensi contenuta principalmente nelle seguenti fonti:

- Bank Secrecy Act – BSA (1970), disegnato per identificare la fonte, il volume e la valuta di strumenti finanziari che fluiscono da o verso gli Stati Uniti o depositati nelle istituzioni finanziarie statunitensi;
- US Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tool to Intercept and Obstruct Terrorism - 2001) che, emanato a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, estende i requisiti del BSA, richiede alle istituzioni finanziarie la predisposizione di procedure di due diligence e migliora la condivisione delle informazioni tra le istituzioni finanziarie e il Governo USA;
- Law 302 - Section 504 (NY DFS Rule on Transaction Monitoring and Filtering - 2017) che stabilisce uno standard minimo per il monitoraggio delle transazioni e le sanzioni per le banche soggette alla legge di New York, sotto la giurisdizione del New York Department of Financial Services;
- Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network, '31 Code of Federal Regulation Parts 1010, 1020, 1023, 1024, and 1026 Customer Due Diligence Requirements for Financial Institutions' che definisce i nuovi requisiti in tema di identificazione del titolare effettivo delle Financial Institutions e stabilisce un approccio al controllo basato su criteri sia sostanziali sia formali.

In quanto presente negli Stati Uniti, Intesa Sanpaolo ha sottoscritto il documento "US Patriot Act Certification" ed è tenuta ad assoggettare anche alla normativa statunitense l'operatività commerciale e finanziaria nel territorio statunitense, quale l'esecuzione degli ordini di pagamento in dollari e, in generale, l'attività di natura transazionale svolta sia per proprio conto che per conto di terzi. Sono inoltre assoggettate alla normativa statunitense le operazioni che la Banca effettua per proprio conto e/o per conto dei propri clienti quando tali operazioni comportino una relazione con nominativi soggetti alla normativa americana (ad esempio, banche USA, filiali estere di banche USA e comunque, in generale, US Subject).

I principi comuni del contesto normativo di riferimento sono:

- l'obbligo di effettuare l'adeguata verifica della clientela, acquisendo le informazioni idonee ad identificare il cliente, il titolare effettivo e lo scopo del rapporto o dell'operazione;
- l'obbligo di conservazione dei dati per gli adempimenti antiriciclaggio;
- l'obbligo di monitorare costantemente l'operatività del rapporto instaurato;
- l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nell'ottica di una fattiva collaborazione con le Autorità;
- l'obbligo di astensione dall'apertura di un nuovo rapporto, dall'esecuzione di un'operazione occasionale o dal mantenimento di un rapporto in essere nel caso non sia possibile completare l'adeguata verifica ovvero sussista il sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
- l'obbligo dell'Organo con funzione di controllo di comunicare le eventuali infrazioni rilevanti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti;
- l'obbligo della formazione adeguata del personale per garantire la corretta applicazione delle disposizioni.

Per il rispetto di tali obblighi i soggetti destinatari devono individuare funzioni organizzative, risorse e procedure coerenti e proporzionate alla tipologia dell'attività svolta, alle loro dimensioni, complessità organizzativa e caratteristiche operative.

L'organizzazione richiesta dalla normativa deve essere contraddistinta da:

- l'istituzione di un'apposita funzione deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la nomina del suo responsabile e del responsabile delegato per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- una chiara definizione di ruoli, compiti e responsabilità nonché procedure che garantiscano l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette;
- un'architettura delle funzioni di controllo coordinata nelle sue componenti, anche mediante idonei flussi informativi, e adeguata alla dimensione aziendale e alla sua complessità, alla tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché all'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- una forte responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni e un'attività di controllo idonea a monitorare il rispetto, da parte dei medesimi, degli obblighi normativi e dei processi interni nonché della loro attuazione.

La normativa richiede un efficace coordinamento dei presidi per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo a livello di Gruppo e che le procedure in essere presso le Società e le Filiali Estere siano in linea con gli standard del Gruppo e tali da assicurare la condivisione delle informazioni a livello consolidato. In presenza di Paesi extra SEE che pongono limiti alla circolazione delle informazioni vanno adottate specifiche misure correttive in coerenza con le previsioni del richiamato Regolamento Delegato (UE) 2019/758.

2.2 Il contesto normativo in materia di embarghi

La Carta delle Nazioni Unite conferisce al Consiglio di Sicurezza dell'ONU il potere di decidere, in maniera vincolante per tutti i membri delle Nazioni Unite, misure restrittive finalizzate a favorire il mantenimento o il ripristino della pace e della sicurezza internazionale. Il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevedono che gli Stati Membri assumano una posizione comune nell'interrompere o limitare le relazioni economiche e finanziarie con uno o più Paesi terzi. Le suddette misure hanno lo scopo di:

- salvaguardare i valori comuni, gli interessi fondamentali, la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione Europea;
- consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;
- preservare la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, in conformità agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
- promuovere la cooperazione internazionale.

Esistono altresì fonti di normativa internazionale che istituiscono un particolare regime di divieto o prevedono delle limitazioni ad investire in determinati settori industriali o importare/esportare da e verso i Paesi "a rischio elevato o significativo".

La normativa di riferimento per la gestione degli embarghi può essere suddivisa nelle seguenti categorie:

- normativa europea;
- normativa primaria e secondaria italiana.

La principale normativa europea è contenuta nella seguente fonte:

- Regolamento 428/2009/CE del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso.

La normativa primaria italiana è contenuta nelle seguenti fonti legislative:

- Legge n. 185/1990 e successive modifiche recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” che costituisce tuttora la base della disciplina in materia di trasferimenti di beni classificati “materiali d’armamento”;
- D. Lgs. n. 221/2017 che ha riordinato e semplificato la disciplina delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Il decreto prevede (artt. da 18 a 21) l’applicazione di sanzioni penali e amministrative a carico di chi effettua operazioni di esportazione di beni “dual use” in violazione della normativa.

La principale normativa secondaria è contenuta nella seguente fonte regolamentare emanata dalla Banca d’Italia:

- Provvedimento del 27 maggio 2009 recante indicazioni operative per l’esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Assume inoltre particolare rilevanza, stante l’operatività del Gruppo Intesa Sanpaolo negli Stati Uniti, la normativa emanata dalle Autorità statunitensi, contenuta - oltre che nel “US Patriot Act” già sopra richiamato - nei provvedimenti relativi alle sanzioni economiche e commerciali decise tempo per tempo dal Governo USA, principalmente tramite l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro, nell’ambito di scelte di politica estera e sicurezza nazionale³.

Il contesto normativo di riferimento, che presenta evidenti correlazioni con quello già illustrato in tema di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, prevede misure restrittive e sanzionatorie a carico sia di governi di Paesi terzi, sia di entità non statali, persone fisiche o giuridiche in materia di:

- embarghi sulle armi;
- altre restrizioni commerciali specifiche o generali (divieto di esportazione e di importazione);
- restrizioni finanziarie (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all’esportazione o agli investimenti);
- sanzioni penali a carico di chi finanzia associazioni terroristiche od eversive e di chi effettua operazioni di esportazione di beni in violazione delle norme in materia di “dual use”.

La normativa di riferimento richiede alla Banca la previsione di misure che garantiscano:

- controlli anagrafici e transazionali sulle operazioni effettuate dai propri clienti e correlate a importazioni e/o esportazioni;
- la tracciabilità dei controlli effettuati sulle operazioni provenienti da/dirette verso i Paesi, le persone e le entità nei cui confronti sono stabilite restrizioni;
- il congelamento di beni e risorse riconducibili ai soggetti designati, destinatari delle misure restrittive, e l’inoltro delle conseguenti comunicazioni all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria);
- la segnalazione di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo o di attività di proliferazione di armi di distruzione di massa.

³ Alla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida rientrano in tali ambiti principalmente i provvedimenti emanati nei confronti dell’Iran, della Siria, della Corea del Nord, di Cuba, del Venezuela e della regione Crimea.

3. PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO DI GOVERNO

Le presenti Linee Guida si collocano nell'ambito dell'architettura definita dal Gruppo attraverso il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni Integrato ("Regolamento SCII").

Il presidio del rischio in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi è, infatti, parte integrante di tale sistema e viene perseguito attraverso l'operare sinergico di tutte le componenti aziendali, in coerenza con quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni. In particolare:

- gli Organi Societari assicurano, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, l'adeguato presidio dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi;
- l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 vigila sull'efficace attuazione, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del relativo Modello e sulla sua adeguatezza a prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto di tale Decreto;
- la Funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo l'efficacia dei processi e delle procedure aziendali e propone, in collaborazione con le competenti funzioni aziendali, le modifiche organizzative e procedurali necessarie e/o opportune per assicurare un adeguato presidio del rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi;
- le altre funzioni aziendali di controllo di secondo livello e le funzioni di supporto collaborano con la Funzione Antiriciclaggio affinché quest'ultima sviluppi le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale;
- le funzioni operative, di business e di supporto si attengono ai processi ed alle procedure aziendali, verificandone l'applicazione con adeguati controlli di primo livello in un'ottica di piena e completa aderenza alle norme e agli standard applicabili;
- la Funzione di internal auditing, nell'ambito della propria attività, verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale nonché la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Nel presidio dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi il Gruppo Intesa Sanpaolo adotta i seguenti principi generali:

- ispirazione a valori di onestà, correttezza e responsabilità; ciò nel rispetto sostanziale del Codice Etico di Gruppo;
- collaborazione attiva con le Autorità di Vigilanza nella prevenzione dei fenomeni in questione, tenuto conto delle prescrizioni normative in materia di riservatezza delle segnalazioni e delle informazioni relative alle operazioni sospette, di protezione dei dati personali (*privacy*) e del "segreto bancario";
- adozione di standard di presidio in termini di linee guida, regole, metodologie, processi e strumenti allineati agli standard internazionali in materia e ragionevolmente omogenei a livello di Gruppo, nel rispetto delle normative applicabili a livello locale;
- adozione di misure di presidio "risk based" proporzionate a caratteristiche e complessità dell'attività svolta e alla forma giuridica, alle dimensioni e all'articolazione organizzativa delle diverse entità del Gruppo.

4. RUOLI E RESPONSABILITÀ

4.1 *Organi Societari*

Gli Organi Societari della Capogruppo sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze e prerogative, di assicurare l'adeguato presidio dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi al quale il Gruppo è o potrebbe essere esposto. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità attribuiti agli Organi Societari della Capogruppo è declinata nei relativi Regolamenti e, con riferimento al sistema dei controlli interni, nel "Regolamento SCII".

4.2 *Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001*

I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono descritti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza ha, in particolare, il compito di vigilare continuativamente sull'efficace attuazione, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tale Modello e sulla sua adeguatezza a prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto indicati da tale Decreto.

4.3 *Area di Governo Chief Compliance Officer*

I compiti e le responsabilità dell'Area di Governo Chief Compliance Officer e delle strutture a suo diretto riporto sono descritti nei "Funzionigrammi delle strutture", nel "Regolamento SCII" e nelle Linee Guida di Compliance di Gruppo.

Il Chief Compliance Officer assicura il presidio dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi tramite la Direzione Centrale Anti Financial Crime, alla quale compete il ruolo di "Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo", e tramite la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli.

4.3.1 *Direzione Centrale Anti Financial Crime*

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Anti Financial Crime sono descritti nel "Funzionigramma della struttura" e nel "Regolamento SCII".

La Direzione Centrale Anti Financial Crime, in qualità di Funzione Antiriciclaggio:

- è indipendente dalle strutture operative in ragione della sua dipendenza dall'Area di Governo Chief Compliance Officer ed è dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai propri compiti;
- riferisce direttamente agli Organi di Vertice;
- ha accesso a tutte le attività dell'impresa nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

La Direzione Centrale Anti Financial Crime presidia i rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi svolgendo le seguenti attività:

- definisce le linee guida, le regole metodologiche ed i processi da adottare per la gestione del rischio;
- presidia il processo di valutazione del rischio, contribuisce alla sua integrazione nel Risk Appetite Framework (RAF) e procede alla programmazione degli interventi di gestione;
- presidia il processo di allineamento normativo, garantendo che la normativa esterna sia costantemente monitorata ed adeguatamente tradotta in linee guida, regole, processi e procedure interne;
- presta consulenza ed assistenza agli Organi societari ed alle altre strutture della Banca sull'interpretazione e sull'applicazione della normativa esterna ed interna e la valutazione

preventiva della conformità alla regolamentazione applicabile (*clearing*) di progetti innovativi, ivi inclusi l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati, di nuovi prodotti e servizi da avviare alla commercializzazione e di fattispecie ed operazioni sensibili;

- fissa gli obiettivi di controllo per mitigare il rischio, coopera con le altre strutture aziendali nella definizione dei controlli di primo e secondo livello e ne esamina le risultanze per la definizione ed il monitoraggio degli interventi di mitigazione;
- collabora per la diffusione, a tutti i livelli aziendali, di un'adeguata cultura del rischio;
- provvede a gestire le relazioni con le Autorità di Vigilanza e gli eventi di non conformità;
- predispone le relazioni periodiche agli Organi Societari;
- presidia gli adempimenti specifici in materia di i) adeguata verifica della clientela, ii) conservazione dei dati, iii) monitoraggio delle transazioni, iv) segnalazione delle operazioni sospette e (iv) gestione del rischio nell'ambito extra SEE;
- svolge il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle Società controllate non in gestione accentrata e delle Filiali Estere.

Con specifico riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela, la Direzione Centrale Anti Financial Crime svolge le seguenti attività:

- predispone ed aggiorna le regole e le metodologie e supporta la redazione dei processi operativi inerenti alle modalità di profilatura, di identificazione del cliente e di esecuzione delle attività di adeguata verifica (ordinaria e rafforzata);
- valuta ed autorizza l'apertura di un nuovo rapporto, l'esecuzione di un'operazione occasionale o il mantenimento di un rapporto già in essere per i clienti in fascia di rischio alto, fatte salve eventuali sub-deleghe attribuite dal Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime ad altre strutture della Banca sulla base di criteri oggettivi e predeterminati;
- valuta ed autorizza l'apertura di un nuovo rapporto, l'esecuzione di un'operazione occasionale o il mantenimento di un rapporto già in essere su posizioni in fascia di rischio medio, a fronte di specifica richiesta da parte delle strutture operative nonché nel caso in cui il personale incaricato delle attività valutative o autorizzative si trovi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;
- valuta i clienti per i quali ci sia stato un riscontro positivo con le *Sanction List* in fase di censimento anagrafico e di aggiornamento dell'anagrafe, qualora individuato dai sistemi di controllo automatici e confermato a seguito delle verifiche effettuate dalla competente Funzione della Direzione Centrale Operations;
- predispone e certifica il questionario standard relativo ai processi interni e alle procedure adottati dalla Banca in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi da rilasciare, nella generalità dei casi, agli enti creditizi o finanziari che effettuano l'adeguata verifica per l'instaurazione di relazioni di corrispondenza o rapporti assimilati con la Banca.

Con specifico riferimento agli obblighi di conservazione dei dati, la Direzione Centrale Anti Financial Crime svolge le seguenti attività:

- definisce i requisiti di alimentazione e di gestione dell'archivio di conservazione dei dati per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e verifica l'affidabilità del relativo sistema informativo di alimentazione, basandosi anche sui controlli effettuati dalle altre strutture aziendali. In particolare, la Direzione Centrale Anti Financial Crime fornisce il proprio supporto nella fase di analisi degli interventi informatici su detto archivio e coordina gli interventi per rimuovere eventuali anomalie riscontrate sulla gestione dello stesso;
- controlla, a campione, la qualità dei dati statistici da inviare all'UIF e coordina le rettifiche, ritenute necessarie, delle informazioni registrate nel relativo archivio (anche a seguito di richiesta da parte delle strutture operative);
- trasmette mensilmente all'UIF i dati aggregati concernenti le suddette registrazioni.

Con specifico riferimento agli adempimenti previsti in tema di monitoraggio delle operazioni, la Direzione Centrale Anti Financial Crime svolge le seguenti attività:

- predispone e aggiorna le metodologie di monitoraggio delle transazioni ai fini antiriciclaggio, antiterrorismo e di gestione degli embarghi;

- nell'ambito della gestione degli embarghi effettua le valutazioni di competenza (e ne autorizza l'eventuale esecuzione) sulle transazioni disposte dalla/a favore della clientela risultata positiva ai riscontri con le *Sanction List* sia sulla base di un filtraggio automatico sia a seguito delle verifiche effettuate dalle competenti strutture della Direzione Centrale Operations;
- trasmette all'UIF le periodiche comunicazioni oggettive in conformità alle disposizioni di attuazione emanate dall'UIF.

Con specifico riferimento agli adempimenti previsti in tema di segnalazione delle operazioni sospette, la Direzione Centrale Anti Financial Crime - per il tramite del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette - svolge le seguenti attività:

- effettua all'UIF le segnalazioni di operazioni sospette di secondo livello in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa;
- gestisce gli adempimenti connessi agli accessi dell'Autorità, ed in particolare dell'UIF e della Guardia di Finanza.

Con specifico riferimento al reporting periodico ed ai flussi informativi diretti agli Organi Societari, la Direzione Centrale Anti Financial Crime:

- predispone e presenta, con cadenza semestrale, al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività di verifica svolte, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale;
- analizza le rilevazioni delle infrazioni ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b) e 51, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, pervenute dal Chief Audit Officer e/o da altre funzioni aziendali e fornisce la relativa informativa, con periodicità semestrale, al Comitato per il Controllo sulla Gestione; in caso di infrazioni di particolare gravità tale informativa viene fornita alla prima riunione utile per consentire la tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza o al MEF;
- prende visione delle comunicazioni ai sensi degli articoli 46 e 51 del D. Lgs. n. 231/2007, inoltrate all'Autorità di Vigilanza, al MEF o al Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette da parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e relaziona a quest'ultimo circa le azioni correttive intraprese.

Con specifico riferimento alla formazione del personale, la Direzione Centrale Anti Financial Crime svolge le seguenti attività:

- individua gli obiettivi formativi e predispone un adeguato piano di formazione finalizzato a conseguire un costante aggiornamento del personale dipendente, in collaborazione con la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli, con la Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy e con la Direzione Centrale People Management & HR Transformation;
- definisce i contenuti degli interventi formativi previsti e supporta la Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy e la Direzione Centrale People Management & HR Transformation nella definizione delle modalità di erogazione degli stessi.

Nell'ambito della Direzione Centrale Anti Financial Crime sono attribuiti:

- al Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime, il ruolo di Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
- al Responsabile di Segnalazioni Operazioni Sospette e Autorizzazioni della Direzione Centrale Anti Financial Crime, il ruolo di Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette.

4.3.1.1 Responsabile della Funzione Antiriciclaggio

Il ruolo di Responsabile della Funzione Antiriciclaggio è attribuito al Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime:

- deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e non deve avere responsabilità dirette di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree;
- rientra, a tutti gli effetti, nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo ed è indipendente nell'esecuzione delle proprie funzioni;
- riceve dai Responsabili delle segnalazioni di operazioni sospette della Capogruppo e delle Società del Gruppo un flusso informativo periodico relativo alle segnalazioni inoltrate e archiviate e può richiedere di prendere visione delle segnalazioni inoltrate e di quelle archiviate⁴;
- svolge un ruolo di supervisione sull'adeguatezza dell'organizzazione delle attività e dell'effettiva attuazione dei processi e delle procedure interne in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi nell'ambito di tutte le strutture aziendali, anche se tali strutture non appartengono alla Direzione Centrale Anti Financial Crime. Nello svolgimento di tale ruolo e per i profili di competenza, condivide con le competenti strutture delle funzioni operative, di business e di supporto le attività di controllo di primo livello da effettuare e le modalità di attuazione delle stesse;
- si avvale degli esiti delle attività di controllo di secondo livello svolte dalle competenti strutture appartenenti alla propria Direzione e alla Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli, nonché delle evidenze che emergono dalle attività di verifica condotte dalle strutture del Chief Audit Officer nella sua funzione di controllo indipendente di terzo livello;
- verifica l'adeguatezza dei processi e delle procedure interne in materia di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette in quanto responsabile del monitoraggio dell'efficacia di tutto il sistema di gestione e di quello dei controlli interni a presidio del rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi.

Il Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime riveste anche il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio per le principali Società del Gruppo in cui è prevista l'applicazione del modello di gestione accentrata e, in considerazione del ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo della Capogruppo nei confronti delle Società del Gruppo, assume altresì il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo, cui viene ricondotta la gestione complessiva del rischio di riciclaggio a livello di Gruppo.

Al Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime è rilasciata dal Consigliere Delegato e CEO, in qualità di Direttore Generale, la delega per l'autorizzazione all'apertura di rapporti transfrontalieri con enti creditizi o istituti finanziari corrispondenti di un Paese extra Unione Europea e per l'autorizzazione all'instaurazione/mantenimento di rapporti continuativi od operazioni con Persone Politicamente Esposte, nazionali ed estere, fatte salve le ulteriori deleghe attribuite dal Consigliere Delegato e CEO ad altre strutture della Banca.

Il Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime riporta direttamente al Responsabile dell'Area di Governo Chief Compliance Officer.

4.3.1.2 Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

Il ruolo di Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette è attribuito al Responsabile di Segnalazioni Operazioni Sospette e Autorizzazioni della Direzione Centrale Anti Financial Crime con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile delle Segnalazioni Operazioni Sospette e Autorizzazioni:

⁴ Con riferimento alle Società Estere del Gruppo, la circolazione delle informazioni analitiche sulle segnalazioni inoltrate alle FIU (Financial Intelligence Unit) locali ha luogo salvo eventuali impedimenti prescritti dall'ordinamento giuridico del Paese in cui ha sede la Società Estera del Gruppo interessata.

- deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e non deve avere responsabilità dirette di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree;
- è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
- riveste anche il ruolo di Delegato di Gruppo, con l'attribuzione della delega per l'inoltro all'UIF delle segnalazioni di operazioni sospette anche per le Società del Gruppo per le quali è prevista l'applicazione del modello di gestione accentrata;
- ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Societari e alle strutture coinvolte nelle attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- può acquisire dal Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime informazioni utili al processo di valutazione delle operazioni sospette;
- può consentire, con le indispensabili cautele di riservatezza e senza menzionare il nominativo del segnalante, che i Responsabili delle strutture aziendali abbiano conoscenza dei nominativi dei clienti segnalati, considerata la particolare pregnanza che tale informazione può rivestire per l'accettazione di nuovi clienti o per la valutazione dell'operatività di clienti con i quali sia già in essere un rapporto;
- fornisce consulenza alle strutture operative in merito agli adempimenti inerenti alla predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette e all'eventuale astensione dal compimento delle operazioni;
- valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenutegli dalle strutture operative nonché le comunicazioni inoltrate ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2007 dal Comitato per il Controllo sulla Gestione e predispone la relativa istruttoria;
- trasmette all'UIF le segnalazioni ritenute fondate;
- archivia, con propria motivazione scritta, le segnalazioni ritenute non fondate;
- comunica l'esito della propria valutazione al Responsabile della struttura operativa che ha proposto la segnalazione, dandone notizia al Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime mediante il flusso informativo periodico previsto o a fronte di richiesta da parte del medesimo;
- comunica al Responsabile della struttura operativa, che aveva proposto la segnalazione di operazione sospetta, l'intervenuta archiviazione della segnalazione disposta dall'UIF, quando ne venga a conoscenza;
- interloquisce con l'UIF e gestisce le richieste di approfondimenti formulate dalle competenti Autorità⁵;
- contribuisce all'individuazione delle misure necessarie a garantire la riservatezza e la conservazione dei dati, delle informazioni e della documentazione relativa alle segnalazioni da sottoporre all'approvazione del Consigliere Delegato e CEO.

Il Responsabile delle Segnalazioni Operazioni Sospette e Autorizzazioni, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale del personale addetto alla struttura Segnalazioni Operazioni Sospette; in particolare, può abilitare gli addetti a tale struttura ad operare, sotto la propria responsabilità, nell'ambito del sistema di segnalazione delle operazioni sospette in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'UIF.

4.3.2 Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli sono descritti nel "Funzionigramma della struttura".

⁵ Con il termine Autorità si fa riferimento a Organi istituzionali quali, ad esempio, la Magistratura, la Guardia di Finanza e il Nucleo speciale di Polizia Valutaria che possono essere coinvolti nelle fasi di investigazione e di approfondimento a seguito di segnalazioni di operazioni sospette provenienti dal sistema finanziario.

Con riferimento alle tematiche relative all'antiriciclaggio, al contrasto al finanziamento del terrorismo ed alla gestione degli embarghi, la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli supporta la Direzione Centrale Anti Financial Crime assicurando:

- l'attività di controllo di secondo livello per la Capogruppo e le Società controllate in gestione accentrata;
- l'attività di elaborazione degli indicatori di monitoraggio delle fenomenologie a maggiore rischio individuati di concerto con la Direzione Centrale Anti Financial Crime.

4.3.2.1 Risk Assessment e Coordinamento Iniziative di Compliance

I compiti e le responsabilità di Risk Assessment e Coordinamento Iniziative di Compliance sono descritti nel "Funzionigramma della struttura".

Con riferimento alle tematiche relative all'antiriciclaggio, al contrasto al finanziamento del terrorismo ed alla gestione degli embarghi, Risk Assessment e Coordinamento Iniziative di Compliance supporta la Direzione Centrale Anti Financial Crime nello sviluppo delle metodologie di AML Risk Assessment e nel monitoraggio degli interventi di formazione attuati sulle Banche e Società in gestione accentrata.

4.4 Area di Governo Chief Risk Officer

I compiti e le responsabilità dell'Area di Governo Chief Risk Officer e delle strutture a suo diretto riporto sono descritti nei "Funzionigrammi della strutture" e nel "Regolamento SCII".

Con riferimento alle tematiche relative all'antiriciclaggio, al contrasto al finanziamento del terrorismo ed alla gestione degli embarghi, l'Area di Governo Chief Risk Officer svolge le seguenti attività:

- collabora con il Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime, che opera d'intesa con il Responsabile dell'Area di Governo Chief Compliance Officer, per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi favorendo le sinergie con gli strumenti e i metodi propri dell'Operational Risk Management;
- collabora con il Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime, che opera d'intesa con il Responsabile dell'Area di Governo Chief Compliance Officer, per integrare il modello di valutazione e gestione del rischio di non conformità nel Risk Appetite Framework;
- supporta le strutture dell'Area di Governo Chief Compliance Officer, tramite la Direzione Centrale Anti Financial Crime, nella valutazione della conformità alla normativa vigente delle operazioni e dei nuovi prodotti e servizi da avviare alla commercializzazione, anche con riferimento all'ingresso in nuove attività e nuovi mercati, sia su richiesta sia attraverso un processo strutturato di clearing, collaborando nell'identificazione dei rischi potenziali per la Banca e per i clienti e fornendo, ove applicabili, valutazioni quantitative.

Le modalità di collaborazione tra le Aree di Governo Chief Risk Officer e Chief Compliance Officer e i relativi scambi di flussi informativi sono declinati all'interno del "Regolamento SCII".

4.5 Chief Audit Officer

I compiti e le responsabilità del Chief Audit Officer sono descritti nel "Funzionigramma della struttura" e nel "Regolamento SCII".

Con riferimento alle tematiche relative all'antiriciclaggio, al contrasto al finanziamento del terrorismo ed alla gestione degli embarghi, il Chief Audit Officer, nell'ambito della propria attività di presidio di terzo livello del complessivo sistema dei controlli interni, verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale nonché la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del modello di Gruppo di gestione dei rischi di cui sopra. In particolare, il Chief Audit Officer sottopone a verifica

periodica l'adeguatezza e l'efficacia della Direzione Centrale Anti Financial Crime e fornisce l'esito delle sue valutazioni agli Organi Societari competenti.

Il Chief Audit Officer, nell'ambito della propria attività di presidio, verifica tra l'altro:

- il costante rispetto degli adempimenti di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nel corso della relazione con il cliente;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa di riferimento;
- il corretto funzionamento dell'archivio di conservazione dei dati delle operazioni poste in essere dalla clientela;
- l'effettiva responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche nell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

Inoltre, il Chief Audit Officer:

- predispone, sulla base delle risultanze dell'Audit Risk Assessment e dei controlli effettuati dalle competenti funzioni di primo e secondo livello, il piano dei controlli su tutte le strutture operative coinvolte; ciò allo scopo di garantire un presidio rafforzato sulle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi;
- verifica, in occasione degli interventi di audit, l'allineamento tra le varie procedure contabili di gestione delle operazioni poste in essere dalla clientela e la procedura di alimentazione e gestione dell'archivio di conservazione dei dati previsto dalla normativa antiriciclaggio;
- segnala alla Direzione Centrale Anti Financial Crime ed agli altri Organi Societari competenti le inefficienze riscontrate nel corso dell'attività di verifica e suggerisce i correttivi da apportare;
- svolge interventi di "follow up" per verificare l'intervenuta adozione delle necessarie azioni correttive e la loro idoneità a evitare analoghe situazioni di criticità nel futuro.

A seguito dei controlli e delle valutazioni effettuate, il Chief Audit Officer:

- individua le ipotesi di infrazione ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b) e dell'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e le segnala alla Direzione Centrale Anti Financial Crime per l'ulteriore analisi, da parte di quest'ultima, prima dell'inoltro della relativa comunicazione al Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- trasmette, in forma riservata, al Responsabile della struttura operativa la comunicazione per attivare senza ritardo le valutazioni del caso per l'avvio dell'iter di segnalazione delle operazioni individuate come potenzialmente sospette ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2007. Di ciò informa contestualmente il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette.

4.6 Area di Governo Chief Operating Officer

4.6.1 Direzione Centrale Organizzazione

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Organizzazione sono descritti nel "Funzionigramma della struttura".

La Direzione Centrale Organizzazione svolge le seguenti attività:

- definisce soluzioni organizzative coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi previsti in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi, avvalendosi della consulenza e della collaborazione della Direzione Centrale Anti Financial Crime;
- verifica e definisce, con l'approvazione del Responsabile dell'Area di Governo Chief Operating Officer, il dimensionamento quantitativo degli organici in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi dei piani aziendali;
- supporta la Direzione Centrale Anti Financial Crime nell'aggiornamento delle presenti Linee Guida, declinando ruoli e responsabilità previsti;

- presidia la diffusione della normativa interna e della documentazione di governance della Banca in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi.

In particolare, la Direzione Centrale Organizzazione presidia l'analisi e l'adozione di interventi organizzativi, anche derivanti da nuovi adempimenti normativi.

4.6.2 Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy sono descritti nel “Funzionigramma della struttura”.

Con riferimento alle tematiche relative all'antiriciclaggio, al contrasto al finanziamento del terrorismo ed alla gestione degli embarghi, la Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy svolge le seguenti attività:

- concorre, con le strutture dell'Area di Governo Chief Compliance Officer ed in particolare con la Direzione Centrale Anti Financial Crime, allo sviluppo di iniziative finalizzate a diffondere, a tutti i livelli aziendali, una cultura aziendale coerente con i principi di conformità alle norme e ad ampliare il livello di consapevolezza dei possibili rischi derivanti dalla stessa;
- collabora con la Direzione Centrale People Management & HR Transformation per l'attuazione degli interventi formativi sugli ambiti di conformità, con il supporto delle strutture dell'Area di Governo Chief Compliance Officer ed in particolare con la Direzione Centrale Anti Financial Crime che ne predispongono i contenuti;
- collabora con la Direzione Centrale People Management & HR Transformation e con le strutture dell'Area di Governo Chief Compliance Officer ed in particolare con la Direzione Centrale Anti Financial Crime per la definizione e realizzazione di programmi di formazione nel continuo finalizzati al potenziamento delle competenze tecnico-professionali e all'aggiornamento del personale addetto alle attività di compliance.

4.6.3 Direzione Centrale People Management & HR Transformation

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale People Management & HR Transformation sono descritti nel “Funzionigramma della struttura”.

Con riferimento alle tematiche relative all'antiriciclaggio, al contrasto al finanziamento del terrorismo ed alla gestione degli embarghi, la Direzione Centrale People Management & HR Transformation assicura la corretta copertura quali-quantitativa degli organici necessari per assolvere gli adempimenti previsti dalla normativa.

4.6.4 Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro sono descritti nel “Funzionigramma della struttura”.

Con riferimento alle tematiche relative all'antiriciclaggio, al contrasto al finanziamento del terrorismo ed alla gestione degli embarghi, la Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro:

- valuta e cura azioni disciplinari nei confronti di dipendenti per i quali siano state rilevate violazioni delle normative;
- valuta l'applicabilità delle tutele stabilite dalla contrattazione collettiva nell'interesse di dipendenti coinvolti in procedimenti penali, civili e amministrativi per presunte violazioni della normativa di riferimento e decide sulla formulazione delle riserve da sciogliere in sede di definizione del giudizio.

4.7 Business Unit e altre funzioni operative, di business e di supporto

Le Business Unit⁶ e le altre funzioni operative, di business e di supporto sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi declinato nel "Regolamento SCII"; esse devono inoltre rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

Le funzioni operative, di business e di supporto si attengono ai processi e alle procedure aziendali, verificandone l'applicazione con adeguati controlli di primo livello, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, in un'ottica di piena e completa aderenza alle norme e agli standard di condotta applicabili. Le strutture operative e di business, in collaborazione con la Direzione Centrale Anti Financial Crime e la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli, definiscono i controlli di primo livello che considerano idonei al concreto raggiungimento degli obiettivi di controllo e procedono alla loro attuazione, coinvolgendo la Direzione Centrale Organizzazione ed il Transformation Center per gli ambiti di rispettiva competenza. I controlli di primo livello individuati dalle funzioni operative, di business e di supporto sono sottoposti all'esame della Direzione Centrale Anti Financial Crime e della Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli che ne valutano l'idoneità al concreto raggiungimento degli obiettivi di controllo e, ove opportuno, ne richiedono il rafforzamento.

Le funzioni operative, di business e di supporto hanno un ruolo significativo nel presidio dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi. A tal fine pongono in essere tutte le iniziative atte a favorire la diffusione di una cultura di conformità presso gli operatori, collaborando per la corretta realizzazione dei programmi di formazione definiti dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime d'intesa con le strutture dell'Area di Governo Chief Compliance Officer, in collaborazione con le competenti funzioni aziendali. Inoltre:

- le strutture di controllo della Divisione Banca dei Territori, della Divisione Corporate e Investment Banking e della Divisione Private Banking, nonché la Funzione Sintesi Controlli NPE della Direzione Governo del Credito, in coerenza con i modelli di servizio ed organizzativi vigenti, sono responsabili di verificare il rispetto degli adempimenti in capo alle strutture operative di propria competenza, segnalando le carenze riscontrate e richiedendo gli interventi per la risoluzione delle stesse. L'esito delle verifiche effettuate e le eventuali carenze riscontrate sono comunicati alle strutture dell'Area di Governo Chief Compliance Officer e al Chief Audit Officer per le valutazioni di rispettiva competenza;
- le strutture operative e di business, in coerenza con i modelli di servizio ed organizzativi vigenti, rivestono un ruolo attivo nell'esecuzione degli adempimenti previsti dai diversi ambiti normativi e regolati da specifiche linee guida, processi e procedure interne.

Le strutture operative, di business e di supporto rivestono un ruolo attivo nell'esecuzione degli adempimenti antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi. In particolare, ai fini della conoscenza della clientela, dette strutture svolgono le seguenti attività:

- identificano la clientela nonché i titolari effettivi, acquisiscono le informazioni e la documentazione (comprese le informazioni aggiuntive necessarie in caso di rapporti con enti creditizi e finanziari) necessarie allo svolgimento degli adempimenti di adeguata verifica e all'attribuzione del profilo di rischio da associare alla clientela;
- innalzano, ove necessario, il profilo di rischio associato alla clientela fino al rischio medio, sulla base delle evidenze prodotte dallo strumento di profilatura e propongono alla Direzione Centrale Anti Financial Crime l'eventuale innalzamento a rischio alto;

⁶ Alla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida, le Business Unit sono: la Divisione Banca dei Territori, la Divisione Corporate e Investment Banking, la Divisione International Subsidiary Banks, la Divisione Private Banking, la Divisione Asset Management e la Divisione Insurance.

- prendono in autonomia la decisione in riferimento all’astensione dal rapporto o dall’esecuzione dell’operazione occasionale sulla clientela a rischio medio, coinvolgendo la Direzione Centrale Anti Financial Crime qualora lo ritengano opportuno;
- conservano la documentazione acquisita e mantengono aggiornate le relative informazioni;
- monitorano costantemente i rapporti con la clientela e le relative operazioni;
- comunicano alla clientela la decisione della Banca di astenersi dall’apertura di un rapporto continuativo e/o dall’esecuzione di un’operazione oppure di essere intenzionata ad estinguere un rapporto esistente.

Le strutture operative svolgono infine le seguenti attività:

- individuano le infrazioni alla normativa in tema di limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore e le comunicano tempestivamente al MEF inviando copia della comunicazione alla Direzione Centrale Anti Financial Crime;
- controllano *ex-ante* i pagamenti e i documenti rappresentativi di merci correlati per verificare se siano conformi alle disposizioni della Direzione Centrale Anti Financial Crime in merito all’operatività con i Paesi, settori merceologici o soggetti sottoposti a regimi sanzionatori e/o a misure restrittive;
- controllano *ex-ante* i pagamenti disposti dalla/a favore della clientela per verificare che non presentino collegamenti con le liste dei soggetti cosiddetti “*Bad Guys*” in quanto considerati ad alto rischio sulla base dei criteri di profilatura della clientela adottati dal Gruppo;
- controllano, tramite la funzione che fa capo al Responsabile della struttura operativa dei controlli di linea, che le attività di monitoraggio delle operazioni e di valutazione delle infrazioni alla normativa in tema di limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore siano correttamente perfezionate.

4.8 Altre Strutture

4.8.1 Direzione Centrale Legale e Contenzioso – Group General Counsel

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Legale e Contenzioso – Group General Counsel sono descritti nel “Funzionigramma della struttura”.

Con riferimento alle tematiche relative all’antiriciclaggio, al contrasto al finanziamento del terrorismo ed alla gestione degli embarghi, la Direzione Centrale Legale e Contenzioso – Group General Counsel svolge le seguenti attività:

- supporta la Direzione Centrale Anti Financial Crime nella costante individuazione delle norme applicabili monitorandone l’evoluzione, anche giurisprudenziale, e fornisce la propria consulenza per assicurarne la corretta e univoca interpretazione nell’ambito del Gruppo;
- condivide, per i profili giuridici di competenza, i contenuti delle presenti Linee Guida, delle disposizioni normative interne e dei corsi di formazione predisposti dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime e dalle altre strutture preposte, formulando proposte di modifica e/o integrazioni;
- fornisce consulenza e assistenza alla Direzione Centrale Anti Financial Crime in merito agli aspetti giuridici controversi attinenti all’esame di conformità dei processi e delle procedure interne, dei contratti, della modulistica o ai casi significativi di disfunzioni rilevate;
- condivide con la Direzione Centrale Anti Financial Crime i testi standard delle comunicazioni da inviare alla clientela in materia di rifiuto all’apertura o all’interruzione di rapporti e di rifiuto all’esecuzione di operazioni occasionali.

Le strutture Contenzioso Penale, Concorsuale e Specialistico e Contenzioso Civile nonché Consulenza e Contenzioso Internazionale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, gestiscono le pratiche di precontenzioso e di contenzioso connesse alle violazioni in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di embarghi.

4.8.2 Transformation Center

I compiti e le responsabilità del Transformation Center sono descritti nel “Funzionigramma della struttura”.

Con riferimento alle tematiche relative all'antiriciclaggio, al contrasto al finanziamento del terrorismo ed alla gestione degli embarghi, il Transformation Center svolge le seguenti attività:

- supporta il process owner nella progettazione dei processi aziendali e presidio dell'aggiornamento e della pubblicazione della normativa interna in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi;
- individua, di concerto con la Direzione Centrale Anti Financial Crime e le funzioni interessate, i requisiti per lo sviluppo delle soluzioni informatiche più idonee alla semplificazione e all'efficientamento dei processi di competenza.

4.8.3 Direzione Centrale Operations

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Operations sono descritti nel “Funzionigramma della struttura”.

Con riferimento alle tematiche relative all'antiriciclaggio, al contrasto al finanziamento del terrorismo ed alla gestione degli embarghi, la Direzione Centrale Operations svolge le seguenti attività:

- collabora, in base ai requisiti richiesti dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime, nel coordinamento delle richieste alla Direzione Centrale Sistemi Informativi finalizzate ad effettuare interventi sui sistemi informatici, ad eccezione di quelli più strettamente connessi all'antiriciclaggio, al contrasto del finanziamento del terrorismo ed alla gestione degli embarghi (ad esempio, i sistemi per la gestione dell'archivio di conservazione dei dati relativi ai rapporti con la clientela, per l'individuazione degli indicatori di anomalia, per la conoscenza della clientela, per la profilatura del rischio);
- effettua controlli di primo livello sulla qualità dei dati che alimentano l'archivio di conservazione dei dati, indirizzando alla Direzione Centrale Sistemi Informativi le richieste di eventuali interventi correttivi e garantendo un flusso informativo periodico verso la Direzione Centrale Anti Financial Crime con il dettaglio delle anomalie riscontrate e dell'avanzamento degli interventi correttivi posti in essere;
- verifica, sulla base di regole definite dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime, i riscontri positivi alle *Sanction List* e/o alle liste interne a fini antiterrorismo ed embarghi (*Bad Guys*) derivanti da un sistema automatico di filtraggio e coinvolge la Direzione Centrale Anti Financial Crime in caso di conferma del sospetto;
- effettua, applicando le regole definite dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime, i controlli sui pagamenti e sui documenti rappresentativi di merci in caso di riscontro positivo con le *Sanction List* e/o alle liste interne a fini antiterrorismo ed embarghi (*Bad Guys*), coinvolgendo la Direzione Centrale Anti Financial Crime in caso di conferma del sospetto.

4.8.4 Direzione Centrale Sistemi Informativi

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Sistemi Informativi sono descritti nel “Funzionigramma della struttura”.

Con riferimento alle tematiche relative all'antiriciclaggio, al contrasto al finanziamento del terrorismo ed alla gestione degli embarghi, la Direzione Centrale Sistemi Informativi è coinvolta nello sviluppo, nell'aggiornamento e nel presidio delle componenti applicative e, a tal fine, svolge le seguenti attività:

- implementa e manutiene, in base ai requisiti definiti dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime, i sistemi informatici utilizzati per lo svolgimento degli adempimenti in materia;
- controlla l'integrità e completezza dei flussi che alimentano le diverse soluzioni applicative utilizzate, con particolare riferimento all'archivio di conservazione dei dati per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. In caso di anomalie, la Direzione Centrale Sistemi Informativi provvede ad attivare i necessari interventi correttivi e ne informa la Direzione Centrale Anti Financial Crime;

- aggiorna, di concerto con Direzione Centrale Anti Financial Crime, le *Sanction List*,
- esegue gli interventi correttivi segnalati dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime e dal Chief Audit Officer.

4.8.5 Cybersecurity e Business Continuity Management

I compiti e le responsabilità di Cybersecurity e Business Continuity Management sono descritti nel “Funzionigramma della struttura”.

La struttura definisce le regole e gli interventi per la tutela di dati, informazioni e infrastrutture per garantire la continuità operativa e il regolare svolgimento delle attività aziendali e per mantenere condizioni di sicurezza allineate alle normative vigenti anche con riferimento ai presidi in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi.

4.8.6 Direzione Centrale Institutional Affairs e International Public Affairs

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Institutional Affairs e della struttura International Public Affairs sono descritti nei relativi “Funzionigramma di struttura”.

Con riferimento alla gestione del rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi, la Direzione Centrale Institutional Affairs e la struttura International Public Affairs monitorano l’evoluzione delle normative rilevanti per il Gruppo, informando le strutture interne e coordinando la risposta del Gruppo alla discussione in merito alle proposte di regolamentazione.

5. MACRO-PROCESSI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO, DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E PER LA GESTIONE DEGLI EMBARGHI

Sono stati individuati i seguenti principali macro-processi che descrivono le modalità di presidio e controllo del rischio in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi:

- definizione delle linee guida e delle regole metodologiche;
- risk assessment e risk appetite framework;
- programmazione delle attività;
- allineamento normativo;
- consulenza e clearing;
- assurance;
- diffusione della cultura in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi;
- interazione con le Autorità di Vigilanza e gestione degli eventi di non conformità;
- adempimenti specifici;
- flussi informativi agli Organi Societari.

5.1 *Definizione delle linee guida e delle regole metodologiche*

Il Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime, d'intesa con il Responsabile dell'Area di Governo Chief Compliance Officer, definisce le linee guida di riferimento e le regole metodologiche di presidio e di valutazione a livello di Gruppo del rischio in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi.

Le metodologie di valutazione del rischio, nelle sue componenti operativa e reputazionale, e le modalità di integrazione della valutazione di tale rischio nel Risk Appetite Framework sono definite dal Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime, d'intesa con il Responsabile dell'Area di Governo Chief Compliance Officer e con la collaborazione del Responsabile dell'Area di Governo Chief Risk Officer.

5.2 *Risk Assessment e Risk Appetite Framework*

L'identificazione e la valutazione periodica del rischio e delle correlate vulnerabilità costituisce il primo momento logico del modello di gestione e risulta funzionale alla definizione dei principi di appetito al rischio e dei conseguenti limiti da portare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nell'ambito del Risk Appetite Framework e all'individuazione e programmazione degli interventi di mitigazione del rischio in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi.

Il Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni prevede che i destinatari svolgano una valutazione complessiva, periodicamente aggiornata, della propria esposizione al rischio di riciclaggio (c.d. autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio) da riportare nella Relazione annuale.

Il Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime perviene con frequenza annuale alla formulazione di una valutazione del rischio in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi (c.d. AML Risk Assessment) per le principali entità delle singole Divisioni e del Gruppo, che sottopone al Comitato Rischi, al Comitato per il Controllo sulla Gestione e al Consiglio di Amministrazione. Tale valutazione è elaborata sulla base delle evidenze fornite dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime (per le Banche e Società italiane del Gruppo cui si applica il modello di gestione accentrata) e dai Responsabili Antiriciclaggio (AML Officer) delle

Società del Gruppo e delle Filiali Estere (cui si applica il modello di indirizzo, coordinamento e controllo).

La valutazione viene effettuata sulla base di metodologie definite dal Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime, d'intesa con il Responsabile dell'Area di Governo Chief Compliance Officer e con la collaborazione del Responsabile dell'Area di Governo Chief Risk Officer. In particolare, la metodologia di AML Risk Assessment indaga le dimensioni del rischio inerente e delle correlate vulnerabilità, attraverso indicatori prevalentemente quantitativi integrati con valutazioni qualitative che mettono in correlazione le tipologie di rischio potenziale (ad es. livello di rischiosità della clientela, livello di rischiosità associato a Paesi non collaborativi ai fini del Regolamento Delegato (UE) 2019/758) e gli elementi di mitigazione del rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi (ad es. numero di clienti per i quali è stato censito il titolare effettivo) rispetto ai dati dimensionali dell'entità in questione.

Le valutazioni del rischio a livello di Divisione derivano dall'aggregazione delle valutazioni delle entità rilevanti di ciascuna Divisione e quella di Gruppo dall'aggregazione delle valutazioni delle Divisioni. La valutazione del rischio inerente, delle vulnerabilità e del rischio residuo è espressa su una scala a quattro livelli, comune alle altre funzioni aziendali di controllo.

I modelli di valutazione del rischio in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi sono integrati nel RAF. A tal fine, nell'ambito del processo di definizione del RAF, il Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime, d'intesa con il Responsabile dell'Area di Governo Chief Compliance Officer:

- propone gli statements qualitativi relativi al rischio in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi;
- rappresenta i profili di rischio come risultanti dall'AML Risk Assessment e propone i correlati livelli di appetito al rischio;
- declina i limiti riferiti alle perdite operative e gli altri Key Risk Indicator quantitativi rilevanti per il monitoraggio dei rischi, con focus specifico su quelli che possono costituire indicatori di violazione della normativa in ambito financial crime; in caso di superamento delle soglie fissate, ne identifica ed analizza le cause ed individua gli opportuni interventi di mitigazione, attivando, laddove necessario, i meccanismi di escalation previsti dalle Linee Guida sul RAF;
- individua, in considerazione della loro sensibilità, eventuali categorie di rischi specifici in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per cui ritiene necessario valutare distintamente la rischiosità e prevedere la definizione di particolari orientamenti gestionali, monitoraggi operativi ed azioni di mitigazione;
- definisce le modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali derivanti dalla violazione di norme imperative o di autoregolamentazione.

Le valutazioni dell'AML Risk Assessment confluiscono anche nel Risk Assessment Integrato - predisposto nell'ambito del Comitato Coordinamento Controlli e Operational e Reputational Risk, sessione SCI Integrato - finalizzato a fornire una vista sintetica delle valutazioni prodotte da ciascuna funzione di controllo sul Gruppo nel suo complesso, nonché sulle principali entità e funzioni operative, di business e di supporto, in coerenza con la metodologia in uso presso ciascuna funzione.

5.3 Programmazione delle attività

L'identificazione e la valutazione periodica dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi e delle correlate vulnerabilità è propedeutica alla programmazione degli interventi di gestione, da portare, nel contesto delle relazioni annuali antiriciclaggio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo esame del Comitato Rischi e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime procede annualmente alla programmazione degli interventi di gestione. La programmazione è effettuata considerando le attività che si prevede di effettuare, ripartite per macro-processi, declinate in termini di priorità, obiettivi, tempistiche e relativo assorbimento di risorse umane e finanziarie. Qualora dal confronto con le risorse disponibili emergano eventuali scoperture, vengono definite idonee azioni di mitigazione, basate su logiche risk-based, portate all'attenzione dei competenti Organi Societari.

5.4 Allineamento normativo

Il presidio del rischio in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi si realizza, in un'ottica preventiva, in primo luogo garantendo che la normativa esterna sia costantemente monitorata e adeguatamente tradotta in linee guida, regole, processi e procedure interne. L'allineamento normativo è garantito attraverso le seguenti attività:

- l'identificazione nel continuo e l'interpretazione della normativa esterna applicabile alla Banca, tramite il monitoraggio continuativo delle fonti normative esterne e il consolidamento, in caso di evoluzione normativa, di un'interpretazione univoca e condivisa;
- la valutazione dell'impatto delle norme applicabili sui processi e le procedure aziendali e la conseguente proposizione delle modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi.

L'attività di identificazione nel continuo della normativa esterna è svolta dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime, con il supporto della Direzione Centrale Legale e Contenzioso – Group General Counsel ai fini dell'interpretazione della normativa.

L'attività di valutazione dell'impatto delle norme applicabili e la conseguente proposizione delle linee guida, delle regole, dei processi e delle procedure interne è presidiata dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime, avvalendosi della collaborazione della Direzione Centrale Organizzazione e del Transformation Center e, per gli aspetti legali, della Direzione Centrale Legale e Contenzioso – Group General Counsel.

L'attività di allineamento normativo è finalizzata a definire *ex-ante* un framework funzionale al rispetto sostanziale delle norme, secondo le seguenti direttrici:

- gli indirizzi e i principi strategici per la gestione di ambiti con impatti trasversali sull'operatività del Gruppo vengono definiti in specifiche linee guida da portare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- la disciplina degli ambiti rilevanti è riportata in documenti di regole che illustrano gli aspetti metodologici, i meccanismi di funzionamento, le regole comportamentali e i vincoli a cui attenersi, anche in attuazione delle linee guida e in coerenza con gli indirizzi ivi contenuti;
- i processi, laddove standardizzati, sono supportati da procedure e strumenti informatici in grado di assistere e orientare i comportamenti del personale, così da assicurarne la correttezza;
- nei processi maggiormente sensibili le linee guida e le regole di altre strutture della Banca prevedono il coinvolgimento preventivo della Direzione Centrale Anti Financial Crime;
- i processi prevedono un sistema di controlli in grado di monitorare, nel tempo, l'efficacia dei presidi anche tenendo conto dell'evoluzione normativa e di business.

5.5 Consulenza e clearing

Il presidio del rischio si realizza in un'ottica preventiva anche attraverso:

- la prestazione di consulenza ed assistenza agli Organi Societari e alle altre strutture della Banca sull'interpretazione e sull'applicazione della normativa esterna e interna;
- la valutazione preventiva della conformità alla normativa vigente (*clearing*) di:
 - progetti innovativi, ivi inclusi l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati, individuando per questi ultimi i Paesi presso i quali qualsiasi nuovo insediamento implica un rischio ritenuto inaccettabile;

- nuovi prodotti e servizi da avviare alla commercializzazione e/o modifiche significative di quelli esistenti, nel rispetto dei principi di product governance;
- fattispecie ed operazioni sensibili in relazione alle quali i processi aziendali, come disciplinati dalle linee guida e dalle regole di altre strutture della Banca, prevedano una valutazione preventiva della Direzione Centrale Anti Financial Crime.

La Direzione Centrale Anti Financial Crime fornisce consulenza ed assistenza agli Organi Societari ed alle altre strutture aziendali sulle tematiche concernenti la concreta applicazione della normativa esterna ai processi ed alle attività aziendali nonché sui comportamenti da adottare.

Per quanto riguarda l'attività di clearing la Direzione Centrale Anti Financial Crime analizza, tra l'altro, la conformità di operazioni corporate individuate come sensibili ai fini embarghi e che coinvolgono Paesi, settori merceologici o soggetti sottoposti a regimi sanzionatori e/o a misure restrittive.

La Direzione Centrale Anti Financial Crime fornisce, inoltre, un parere vincolante sui presupposti antiriciclaggio in presenza dei quali ritiene accettabile il rischio reputazionale conseguente a possibili nuovi insediamenti del Gruppo nei Paesi di interesse, individuando i Paesi presso i quali qualsiasi nuovo insediamento implica un rischio ritenuto inaccettabile e quelli per i quali deve essere acquisito un parere preventivo da parte della stessa Funzione

È attivo un controllo, a cura delle strutture di controllo di primo livello delle strutture di business, che, con cadenza trimestrale, verifica la concreta attuazione delle cautele cui è subordinato il parere positivo rilasciato. In caso di parere negativo, al contrario, il controllo verte a verificare che l'operazione non sia stata eseguita.

Le valutazioni della Direzione Centrale Anti Financial Crime sono effettuate adottando format il più possibile predefiniti che devono contenere almeno i seguenti elementi:

- oggetto della valutazione;
- contesto normativo esterno e/o interno di riferimento;
- elementi salienti della fattispecie oggetto di analisi, rilevanti ai fini delle valutazioni;
- considerazioni di sintesi da cui emergano il livello di coerenza con la lettera e lo spirito della normativa esterna e interna, gli eventuali rischi residui e le raccomandazioni formulate.

La profondità delle analisi effettuate è proporzionale al livello di complessità e novità delle fattispecie considerate e della normativa di riferimento.

5.6 Assurance

5.6.1 Il modello di assurance

Il presidio del rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi si concretizza, oltre che in un'ottica preventiva, attraverso la verifica successiva dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei processi e delle procedure interne e degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la sua prevenzione e, in genere, mediante il controllo dell'effettivo rispetto della normativa esterna e interna da parte delle strutture aziendali.

In coerenza con quanto previsto dal Regolamento del Sistema dei Controlli Interni Integrato in tema di monitoraggio e controllo dei rischi, il modello di assurance assegna:

- alle strutture operative, di business e di supporti, i presidi di linea, svolti nel continuo sulle singole transazioni, e le analisi gestionali intese quali sorveglianza sistematica su fenomeni caratterizzati da un elevato livello di anomalia che necessitano di una pronta sistemazione e/o riconduzione in ambiti di regolarità operativa e gestionale;
- alle funzioni di controllo di secondo livello il presidio della corretta applicazione del quadro di riferimento metodologico e di controllo da parte delle strutture operative, di business e di supporto, tramite verifiche sia di disegno dei processi, procedure e controlli, sia dell'effettiva e corretta applicazione dei controlli previsti.

Il modello definito per la realizzazione del processo di assurance dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi prevede che:

- in sede di definizione o revisione dei processi aziendali, anche a seguito dell'evoluzione del contesto normativo esterno, la Direzione Centrale Anti Financial Crime fissi gli obiettivi di controllo per mitigare il rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi, comunicandoli alle strutture operative, di business e di supporto, nonché alle competenti strutture organizzative;
- le strutture operative, di business e di supporto, in collaborazione con la Direzione Centrale Anti Financial Crime e la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli definiscano i controlli di primo livello che considerano idonei al concreto raggiungimento degli obiettivi di controllo e procedano alla loro effettuazione, coinvolgendo la Direzione Centrale Organizzazione ed il Transformation Center per gli ambiti di rispettiva competenza. I controlli di primo livello, individuati dalle Divisioni e dalle altre strutture operative, di business e di supporto sono sottoposti all'esame della Direzione Centrale Anti Financial Crime e della Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli che ne valutano l'idoneità al concreto raggiungimento degli obiettivi di controllo e, ove opportuno, ne richiedono il rafforzamento;
- la Direzione Centrale Anti Financial Crime e la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli, sulla base di una valutazione del processo così definito e degli esiti dei controlli di primo livello, definiscano e svolgano i controlli di secondo livello; questi possono essere controlli a distanza di tipo andamentale sui fenomeni monitorati, controlli, anche in loco, sui processi agiti dalle strutture operative e sull'efficacia degli stessi, controlli sulla corretta esecuzione dei controlli di primo livello da parte delle strutture operative; a seconda del grado di rischio rilevato e tenuto conto dei vincoli di capacity, la periodicità dei controlli può essere continuativa, oppure periodica, su orizzonti temporali infrannuali, annuali o pluriennali, oppure *una tantum*.

5.6.2 Metodologia di svolgimento delle attività

I controlli di primo livello ed i controlli di secondo livello continuativi e periodici sono formalizzati, secondo quanto previsto dalla normativa interna aziendale, in specifiche schede di controllo che individuano la struttura responsabile, l'oggetto e le modalità di effettuazione del controllo, la relativa periodicità, i criteri di attribuzione dell'esito del controllo e le modalità della relativa rendicontazione.

I controlli di secondo livello *una tantum*, per lo più relativi a verifiche su processi e/o fenomenologie ritenute significative, sono pianificati dalla Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli, d'intesa con la Direzione Centrale Anti Financial Crime, con periodicità annuale sulla base delle risultanze dell'AML Risk Assessment e/o di altri segnali di attenzione (ad esempio, rilievi delle Autorità di Vigilanza o delle strutture del Chief Audit Officer, richieste specifiche degli Organi Societari).

La Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli rendiconta tali controlli alla Direzione Centrale Anti Financial Crime nonché alle strutture operative, di business e di supporto; la rendicontazione, da effettuare secondo format nei limiti del possibile predefiniti, deve contenere i seguenti elementi:

- caratteristiche dell'intervento (oggetto del controllo, contesto normativo esterno/interno di riferimento);
- dettaglio delle verifiche effettuate e relativi esiti;
- considerazioni di sintesi da cui emergano i rischi residui e le azioni di mitigazione suggerite.

Le singole unità organizzative sono responsabili della pianificazione e implementazione degli interventi correttivi; le suddette Direzioni Centrali monitorano e tracciano lo stato di avanzamento delle azioni individuate.

5.6.3 Interazioni con le altre funzioni di controllo e flussi informativi

Le modalità di collaborazione tra le funzioni aziendali di controllo e i relativi flussi informativi sono declinati nel “Regolamento SCII”.

Nello svolgimento delle attività di verifica la Direzione Centrale Anti Financial Crime e la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli si avvalgono anche delle risultanze delle verifiche delle strutture del Chief Audit Officer che effettuano gli opportuni accertamenti sui processi e sui comportamenti, mettendo a disposizione delle strutture deputate al presidio della conformità i relativi esiti.

Inoltre, al fine di assicurare nel continuo l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli a presidio dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi sono istituiti, a livello Divisionale e ove ritenuto opportuno, specifici Tavoli a cui partecipano le funzioni di controllo di primo, secondo e terzo livello, allo scopo di:

- approfondire le evidenze emerse dalle attività di controllo, favorendo la valutazione omogenea e integrata dei rischi in questione;
- analizzare gli esiti degli accertamenti effettuati dalle Autorità di Vigilanza;
- condividere e coordinare gli interventi di *remediation* da porre in essere per il superamento delle anomalie più significative rilevate, monitorandone la realizzazione;
- pianificare le attività correlate all’implementazione e all’aggiornamento del sistema dei controlli in termini di predisposizione e revisione della relativa normativa interna, individuazione degli eventuali adeguamenti procedurali e definizione dei conseguenti flussi informativi con l’obiettivo di impostare le attività di controllo in modo coerente e integrato.

La Direzione Centrale Anti Financial Crime e la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli hanno accesso a tutte le attività della Banca nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti, anche attraverso il colloquio diretto con il personale. A tal fine:

- sono destinatarie e mittenti dei flussi informativi riportati nel “Regolamento SCII”;
- le altre strutture aziendali devono comunicare loro, in modo tempestivo e completo, ogni eventuale fatto rilevante ai fini del presidio dei rischi in questione;
- possono chiedere e ricevere dalle altre funzioni aziendali tutte le eventuali ulteriori informazioni rilevanti per l’assolvimento dei propri compiti.

5.6.4 Processo di follow up

Lo sviluppo delle azioni di mitigazione del rischio attivate per la risoluzione delle criticità emerse dai controlli di assurance ed il rispetto delle relative scadenze sono oggetto di follow up nel continuo da parte della Direzione Centrale Anti Financial Crime attraverso specifici meccanismi definiti in funzione della rilevanza della criticità e supportati da adeguati strumenti di monitoraggio dello stato delle singole attività e dell’evoluzione dei gap identificati, al fine di provvedere, a fronte di ritardi significativi, all’avvio delle necessarie iniziative di escalation.

5.7 Diffusione della cultura in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo ed embarghi

La diffusione, a tutti i livelli aziendali, di una cultura improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme è un presupposto fondamentale per il presidio del rischio. Un’efficace applicazione della normativa antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi non può inoltre prescindere dalla piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l’impianto.

La Direzione Centrale Anti Financial Crime collabora con la Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy e con la Direzione Centrale People Management & HR Transformation per l’istituzione di canali di comunicazione e strumenti di formazione efficaci, identificando i fabbisogni formativi relativi alle materie di competenza e predisponendo i contenuti delle iniziative di formazione per tutte le risorse della Banca, nell’ottica di garantire che il personale, con particolare attenzione

agli addetti alla vendita dei prodotti e ai responsabili delle strutture di business, abbia un'adeguata conoscenza della normativa di riferimento, degli obblighi e delle connesse responsabilità, delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tali obblighi e sia in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti stabiliti dalla normativa.

La Direzione Centrale Anti Financial Crime, con la collaborazione della Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy e della Direzione Centrale People Management & HR Transformation monitora l'evoluzione dei programmi formativi, verificandone la fruizione e l'efficacia, e fornisce adeguata evidenza agli Organi Societari, anche per la tempestiva individuazione degli interventi correttivi eventualmente necessari.

Accanto alle attività formative tradizionali, la Direzione Centrale Anti Financial Crime, sotto l'egida del Comitato Coordinamento Controlli e Operational e Reputational Risk di Gruppo e in collaborazione con la Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy, organizza e partecipa a specifiche iniziative finalizzate a diffondere la cultura del rischio e ad ampliare il livello di consapevolezza dell'approccio al rischio richiesto, tra cui in particolare:

- sessioni di induction per gli Organi Societari e workshop per il top management su temi particolarmente delicati o di attualità;
- interventi di sensibilizzazione delle strutture operative, di business e di supporto su aspetti specifici di rischio tratti dall'ordinaria operatività;
- attività diagnostiche finalizzate ad apprezzare il grado di diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli aziendali, in termini di congruenza delle percezioni e dei comportamenti agiti rispetto agli indirizzi e orientamenti desiderati.

Sono inoltre previsti specifici programmi di formazione per il personale della Direzione Centrale Anti Financial Crime, affinché quest'ultimo sia costantemente aggiornato sull'evoluzione dei rischi in materia, nonché specifiche sessioni di induction per gli AML Officer delle Società del Gruppo e Filiali Estere sui rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi.

5.8 *Interazione con le Autorità di Vigilanza e gestione degli eventi di non conformità*

Un momento di particolare rilevanza nel presidio del rischio è costituito dalle relazioni con le Autorità di Vigilanza e dalla gestione degli eventi di non conformità. La Direzione Centrale Anti Financial Crime provvede, per gli ambiti di competenza, a gestire:

- le relazioni con le Autorità di Vigilanza, coordinando le attività necessarie per il riscontro alle richieste delle Autorità medesime;
- gli eventi di non conformità, fornendo assistenza e collaborazione all'unità interessata al fine di assicurare l'individuazione e l'implementazione delle azioni da intraprendere per colmare gli eventuali gap organizzativi e/o procedurali.

I processi di interazione comprendono inoltre l'invio di reportistica specifica alle Autorità di Vigilanza, secondo i requisiti definiti dalla normativa in tema di antiriciclaggio, di contrasto al fenomeno del terrorismo e di gestione degli embarghi. Tale reportistica include:

- l'invio mensile all'UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'archivio di conservazione;
- l'invio all'UIF delle segnalazioni di operazioni sospette;
- l'invio all'UIF ed al Nucleo Speciale della Guardia di Finanza delle comunicazioni inerenti al congelamento di fondi e risorse economiche riconducibili ai soggetti designati destinatari di misure restrittive nell'ambito della normativa sugli embarghi e sul contrasto al finanziamento del terrorismo;
- l'invio all'UIF delle periodiche comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio, in conformità alle disposizioni di attuazione emanate dall'UIF.

5.9 *Adempimenti specifici*

5.9.1 **Adeguata verifica della clientela**

Gli adempimenti di adeguata verifica della clientela sono commisurati alla valutazione dell'effettivo grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente. La valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è effettuata in considerazione delle caratteristiche del cliente, della sua condotta e delle specificità del rapporto continuativo o dell'operazione che il medesimo vuole porre in essere, considerando i criteri indicati dalla normativa di riferimento.

Sulla base del livello di rischio associato al cliente, si applica la seguente diversa gradazione della modalità di conduzione delle attività di adeguata verifica:

- obblighi ordinari;
- obblighi semplificati;
- obblighi rafforzati.

Gli adempimenti di adeguata verifica devono essere posti in essere (i) in relazione ai rapporti ed alle operazioni che rientrano nell'attività istituzionale, (ii) in tutti i casi in cui vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile e (iii) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti.

L'impossibilità di rispettare gli adempimenti previsti in tema di adeguata verifica della clientela comporta l'obbligo di astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire un'operazione oppure di valutare se procedere all'interruzione di un rapporto già in essere. In questi casi occorre inoltre valutare se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

- l'identificazione della clientela, dell'eventuale esecutore e dei titolari effettivi e la verifica dell'identità di tali soggetti: l'identificazione avviene tramite l'acquisizione dei documenti identificativi, oppure di attestazioni di adeguata verifica rilasciate da altri intermediari e di eventuali informazioni aggiuntive necessarie a determinare il profilo di rischio da associare al cliente; la verifica dell'identità dei soggetti citati avviene sulla base di documenti, dati ed informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
- la profilatura del cliente in base al rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi: la profilatura avviene tramite l'assegnazione di un punteggio - elaborato sulla base dei dati e delle informazioni acquisite in sede di accensione del rapporto e di monitoraggio delle attività - e la conseguente classificazione dei clienti in quattro fasce a seconda che il rischio sia considerato alto, medio, basso o irrilevante; nel caso di clienti a rischio alto o medio si applicano gli obblighi di adeguata verifica rafforzata; la profilatura è assoggettata ad un processo di armonizzazione a livello di Gruppo in base al quale ciascuna Società del Gruppo assume, per uno stesso cliente, il profilo di rischio più elevato tra quelli assegnati dalle altre Società del Gruppo⁷;
- l'autorizzazione all'apertura di un nuovo rapporto, all'esecuzione di un'operazione occasionale o al mantenimento di un rapporto già in essere tenendo conto del profilo di rischio associato al cliente: per i clienti a rischio alto o medio per cui si applicano gli obblighi di adeguata verifica rafforzata, l'autorizzazione viene rilasciata: (i) per i clienti a rischio alto dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime, fatte salve eventuali sub-deleghe attribuite dal Responsabile di tale Direzione ad altre strutture della Banca sulla base di criteri oggettivi e predeterminati; (ii) per i

⁷ Laddove una Società del Gruppo intenda attribuire un profilo di rischio più basso di quello assegnato da altre Società del Gruppo vanno motivate per iscritto le ragioni di tale scelta.

clienti a rischio medio dalla struttura operativa. Con riferimento alle Persone Politicamente Esposte viene attivato un iter autorizzativo che prevede la specifica autorizzazione da parte di un alto dirigente sulla base di specifiche deleghe rilasciate dal Consigliere Delegato e CEO;

- l'autorizzazione o meno a procedere, rilasciata dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime, per la clientela che, in fase di censimento o aggiornamento anagrafico, presenti un riscontro positivo con le *Sanction List* anche a seguito delle verifiche effettuate dalle competenti funzioni della Direzione Centrale Operations;
- l'aggiornamento periodico delle informazioni relative all'adeguata verifica e la revisione periodica del profilo di rischio: per i clienti cui è associato un grado di rischio alto o medio l'aggiornamento dei dati relativi all'adeguata verifica e la rivalutazione della relazione avvengono rispettivamente ogni 18 e 24 mesi⁸, salvo per le Persone Politicamente Esposte, per cui l'aggiornamento dei dati e la rivalutazione avviene ogni 18 mesi a prescindere dal grado di rischio associato al cliente; in aggiunta a tale periodicità, i seguenti eventi comportano in ogni caso la classificazione dei soggetti a rischio alto o medio e, nel caso di incremento del punteggio di rischio, l'aggiornamento dei dati relativi all'adeguata verifica e lo svolgimento della rivalutazione della posizione: i) acquisizione dello status di Persona Politicamente Esposta; ii) segnalazione di operazione sospetta; iii) notifica di un accertamento di natura penale.

In nessun caso gli obblighi di adeguata verifica possono essere demandati a banche di comodo o intermediari insediati in Paesi terzi ad alto rischio⁹ o le cui legislazioni locali impediscano adeguati presidi dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e, in particolare, la condivisione nell'ambito del proprio gruppo dei dati e delle informazioni relative alla propria clientela.

5.9.1.1 Obblighi ordinari di adeguata verifica

Per i clienti che non presentano un elevato profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, classificati a rischio irrilevante o basso, sussistono obblighi ordinari di adeguata verifica, che consistono nell'identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo, nella verifica dell'identità dei soggetti citati sulla base di documenti, dati ed informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente, nell'acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell'operazione occasionale, oltre che nel controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

5.9.1.1.1 Operatività a distanza

L'operatività a distanza, intendendosi per tale l'operatività svolta senza la compresenza fisica presso il destinatario del cliente, dei dipendenti o di altro personale incaricato dal destinatario, richiede particolari cautele nello svolgimento dell'adeguata verifica, anche in considerazione del rischio di frodi connesse al furto di identità.

In tal senso, la Banca procede con:

- l'acquisizione dei dati identificativi del cliente e dell'eventuale esecutore ed il loro riscontro su una copia – ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità ai sensi della normativa vigente; e
- l'effettuazione di riscontri ulteriori rispetto a quelli ordinari relativi al processo di identificazione della clientela, secondo un approccio basato sul rischio, attraverso una o più delle seguenti misure: (i) contatto telefonico su utenza fissa (welcome call), (ii) invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno, (iii) bonifico effettuato dal cliente attraverso un intermediario bancario e finanziario con sede in Italia o in un Paese dell'Unione Europea, (iv) richiesta di invio di documentazione controfirmata, (v) verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco,

⁸ Sono fatte salve diverse periodicità di revisione approvate dagli Organi delle Società controllate e delle Filiali Estere del Gruppo.

⁹ Elencati nel Regolamento Delegato (UE) 2016/1675, e successive modifiche.

effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi, (vi) meccanismi di riscontro basati su soluzioni che prevedono sicure forme di riconoscimento biometrico.

In alternativa, la mitigazione del rischio avviene effettuando l'identificazione del cliente-persona fisica da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nel Provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2019 recante le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela.

5.9.1.2 Obblighi semplificati di adeguata verifica

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli obblighi di adeguata verifica possono essere assolti in maniera semplificata, riducendo l'estensione e la frequenza degli adempimenti ordinari previsti. Rientrano in tale tipologia, salvo diversa determinazione assunta *ad hoc* in relazione allo specifico cliente in esame, le seguenti categorie di clientela:

- intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007, esclusi gli agenti di cambio, gli intermediari assicurativi che operano nei rami vita, le società fiduciarie iscritte nell'albo ex art. 106 TUB, i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria di cui agli artt. 18-bis e 18-ter del TUF;
- società quotate su mercati regolamentari e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includano quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- pubbliche amministrazioni, istituzioni od organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al diritto dell'Unione Europea;
- intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un Paese extra SEE con un efficace regime di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuato sulla base degli indicatori usati per determinare tali rischi.

L'applicazione dell'adeguata verifica semplificata comporta in ogni caso:

- la raccolta delle informazioni necessarie per identificare il cliente, l'eventuale esecutore ed il titolare effettivo e la verifica della relativa identità;
- la ricostruzione, con riferimento alla titolarità effettiva, della catena di controllo basandosi o sulla dichiarazione del cliente o su fonti esterne attendibili;
- l'acquisizione delle informazioni sullo scopo/natura del rapporto, utilizzando anche delle presunzioni nella loro individuazione laddove il prodotto sia destinato ad uno specifico utilizzo;
- la raccolta di ogni altra informazione necessaria alla profilatura del cliente ricorrendo anche ad informazioni desumibili da fonti pubbliche (siti istituzionali delle Autorità di Vigilanza, siti degli intermediari interessati, bilanci ove disponibili, info provider esterni);
- l'esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo;
- la conservazione dei dati e delle informazioni relative ai rapporti ed all'operatività secondo modalità predefinite.

L'assolvimento in modo semplificato degli obblighi di adeguata verifica è subordinato alla verifica nel continuo del permanere dei relativi presupposti.

Le misure di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando:

- sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi ed alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore ovvero del titolare effettivo;
- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dalla normativa applicabile in materia;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono ad escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5.9.1.3 Obblighi rafforzati di adeguata verifica

Per i clienti classificati a rischio elevato, collocati nelle fasce di rischio medio o alto, si applicano misure rafforzate di adeguata verifica. Vengono sempre considerati a rischio elevato:

- particolari tipologie di rapporti ed operazioni:
 - i rapporti e le operazioni occasionali che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio¹⁰;
 - i conti di corrispondenza, che comportano l'esecuzione di pagamenti, e rapporti assimilabili con enti creditizi e finanziari con sede in un Paese extra SEE;
 - operazioni con banconote di grosso taglio;
 - operazioni con importi insolitamente elevati o rispetto alle quali sussistono dubbi circa la loro finalità;
 - operazioni di versamento denaro/valori provenienti da altri Stati;
- particolari tipologie di clientela:
 - Persone Politicamente Esposte;
 - altre tipologie di clientela considerate a rischio elevato quali: soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di "Compro Oro", Trust, Money Transfer italiani ed esteri che effettuano rimesse di denaro, agenti italiani ed esteri di Financial Institution Money Transfer italiani ed esteri che effettuano rimesse di denaro, clientela interessata dall'erogazione di fondi pubblici/aggiudicataria di appalti pubblici, operatori in giochi e scommesse, clientela aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), società fiduciarie non facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo indipendentemente dal fatto che siano iscritte all'Albo previsto dall'art. 106 del TUB, intermediario finanziario o creditizio estero non soggetto agli obblighi di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'Autorità di Vigilanza del Paese di insediamento.

Le misure di adeguata verifica rafforzata consistono:

- nella raccolta di maggiori informazioni relative:
 - al cliente, all'eventuale esecutore ed al titolare effettivo o all'assetto proprietario e di controllo per verificare i dati e le informazioni minimali, compresa l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di natura reputazionale, sul cliente e sul titolare effettivo;
 - al rapporto per comprenderne appieno la natura e lo scopo, acquisendo informazioni sulla natura dell'attività svolta dal cliente e/o dal titolare effettivo, la destinazione dei fondi, le ragioni per cui il cliente richiede un determinato prodotto/servizio;
- nella maggior frequenza ed intensità delle verifiche svolte nell'ambito del controllo costante del rapporto continuativo, da espletarsi mediante l'aggiornamento delle informazioni e della profilatura, l'esame delle operazioni significative o anomale e della movimentazione complessiva, anche per tipologie di importi e di operazioni non considerate dalle procedure automatiche di monitoraggio o di aggregazione;
- nella verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo;
- nell'attivazione di uno specifico iter autorizzativo, più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto, in fase di accensione del rapporto o di compimento dell'operazione. In particolare, per i rapporti e le operazioni con clienti Persone Politicamente Esposte nonché per i rapporti di corrispondenza con enti creditizi o istituti finanziari aventi sede in Paesi extra Unione Europea è prevista una specifica autorizzazione da parte di un alto dirigente sulla base di specifiche deleghe rilasciate dal Consigliere Delegato e CEO.

5.9.2 Conservazione dei dati

Ai fini di conservare i dati identificativi del cliente e quelli relativi ai rapporti instaurati ed alle operazioni effettuate, è alimentato l'Archivio Unico Informatico (AUI); tale archivio viene gestito dalla

¹⁰ Elencati nel Regolamento Delegato (UE) 2016/1675, e successive modifiche.

Direzione Centrale Anti Financial Crime e dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi, ciascuna per i profili di competenza e per gli ambiti di responsabilità, nell'ottica di garantire la chiarezza e la completezza delle informazioni, la loro conservazione e la facilità di consultazione. Sulla base di tale archivio vengono inoltre determinati i dati aggregati concernenti l'operatività della Banca da trasmettere, con cadenza mensile all'UIF, a cura della Direzione Centrale Anti Financial Crime.

Per l'assolvimento degli obblighi di conservazione vengono altresì conservati:

- la copia o i riferimenti dei documenti richiesti ai fini dell'adeguata verifica, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo;
- le scritture e le registrazioni delle operazioni e dei rapporti continuativi, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo.

5.9.3 Monitoraggio delle transazioni

Gli obblighi di monitoraggio transazionale si attuano attraverso il controllo costante dei rapporti continuativi al fine di verificare la coerenza dell'operatività con lo scopo del rapporto dichiarato dal cliente stesso, intercettando eventuali operazioni "inattese", anomale o non coerenti rispetto al profilo economico e finanziario del cliente o eventuali notizie di eventi significativi che lo riguardano.

Per garantire il controllo delle transazioni/operazioni svolte dalla clientela i principali processi sono:

- controllo *ex-ante*, a cura delle strutture operative che eseguono le transazioni, allo scopo di individuare, bloccare e segnalare quelle che evidenzino sospetti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, violazioni della normativa in tema di embarghi, nonché in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. Le strutture operative possono inoltre avvalersi del supporto della struttura di consulenza che fa capo al Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette per valutare se sussistano i presupposti per astenersi dall'effettuare un'operazione. Nel caso in cui tali presupposti si ritengano sussistenti, le strutture operative comunicano con il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette perché quest'ultimo valuti se astenersi dall'esecuzione dell'operazione e chiedere all'UIF il provvedimento di sospensione nei casi di rischio evidente;
- controllo *ex-ante* dei pagamenti e dei documenti rappresentativi di merci mediante confronto con le *Sanction List* e/o liste interne al Gruppo (*Bad Guys*) e la verifica dei riscontri prodotti dalle procedure di controllo. Tali verifiche coinvolgono in prima istanza la Direzione Centrale Operations e le strutture operative che eseguono le transazioni, le quali richiedono alla Direzione Centrale Anti Financial Crime ove necessario l'autorizzazione al proseguimento delle operazioni;
- monitoraggio *ex-post* delle transazioni, a cura delle strutture operative, allo scopo di individuare le operazioni anomale, anche mediante l'ausilio del sistema automatico di gestione degli indicatori di anomalia (ove previsto).

Inoltre, per ridurre il rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi ed i connessi rischi reputazionali, legali ed operativi, tenuto conto delle specifiche norme al riguardo, il Gruppo Intesa Sanpaolo (i) non effettua pagamenti cosiddetti "cover"¹¹ in valuta statunitense e (ii) opera con i cosiddetti "payable-through accounts"¹² (o conti di passaggio) solo a

¹¹ Per cover payment o pagamento di copertura si intende il trasferimento di fondi utilizzato quando non vi è un rapporto diretto tra prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario ed è quindi necessario ricorrere ad una catena di rapporti di corrispondenza tra prestatori di servizi di pagamento. In un pagamento di copertura sono coinvolti tre o più prestatori di servizi di pagamento; detto pagamento è finalizzato a dare copertura finanziaria ad un messaggio inviato dal prestatore dell'ordinante a quello del beneficiario con il quale si comunica direttamente il trasferimento di fondi medesimo.

¹² I payable-through account o conti di passaggio sono rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela.

condizione che sia assicurata l'adeguata verifica della clientela della controparte bancaria che si avvale di tali conti di passaggio¹³.

5.9.4 Segnalazione delle Operazioni Sospette

Al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi in tema di segnalazione delle operazioni ritenute sospette, la procedura di segnalazione, in coerenza con le previsioni normative, è distinta in due fasi:

- segnalazione di primo livello, il cui obbligo fa capo ai Responsabili delle strutture operative aziendali che, rilevate le operazioni della specie, sono tenuti a segnalarle senza ritardo al Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette;
- segnalazione di secondo livello, il cui obbligo fa capo alla struttura aziendale individuata all'interno della Direzione Centrale Anti Financial Crime che esamina le segnalazioni ricevute e, qualora le ritenga fondate, le trasmette all'UIF. Nel predetto esame rientrano le segnalazioni di operazioni ritenute sospette in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, pervenute dalle strutture operative.

Con riferimento ad altre operazioni sospette evidenziate dalle restanti strutture aziendali, il processo è distinto nelle seguenti due fasi:

- comunicazione di primo livello denominata "riservatissima" inserita nella deputata procedura aziendale (IAR);
- segnalazione di secondo livello, il cui obbligo fa capo alla struttura aziendale individuata all'interno della Direzione Centrale Anti Financial Crime, sulla base dell'obbligo di segnalare operazioni sospette di cui si venga altrimenti a conoscenza.

5.9.5 Gestione del rischio in ambito extra SEE

In ottemperanza alle previsioni contenute nel Regolamento Delegato (UE) 2019/758, che disciplina l'azione minima ed il tipo di misure supplementari da adottare per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nei Paesi extra SEE, la Direzione Centrale Anti Financial Crime, nell'ambito dell'adozione di metodologie di Gruppo, si adopera affinché le procedure presso le succursali e filiazioni del Gruppo con sede in tali Paesi terzi siano allineate agli standard di Gruppo e consentano la condivisione nell'ambito dello stesso delle informazioni rilevanti sulla clientela, incluse le informazioni relative ad operazioni sospette, salvo il rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento locale.

Ove l'ordinamento del Paese extra SEE non consenta alle succursali e filiazioni del Gruppo ivi stabilite di adeguarsi agli standard di Gruppo ovvero di condividere nell'ambito dello stesso le informazioni rilevanti sulla clientela, la Direzione Centrale Anti Financial Crime, in coerenza con le previsioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/758, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e dispone l'applicazione di misure supplementari, secondo un approccio basato sul rischio.

5.10 *Flussi informativi agli Organi Societari*

I processi di comunicazione nei confronti degli Organi Societari prevedono:

- informativa sulle infrazioni ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b) e dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, inviata al Comitato per il Controllo sulla Gestione con cadenza semestrale o

¹³ In particolare, il D. Lgs. n. 231/2007 prevede che in caso di conto di corrispondenza con un ente creditizio extracomunitario la Banca deve assicurarsi che il medesimo abbia verificato l'identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire i dati acquisiti in assolvimento di tali obblighi.

alla prima riunione utile in caso di infrazioni di particolare gravità; solo successivamente è prevista una comunicazione all'Autorità di Vigilanza o al MEF;

- relazione semestrale sulle attività di verifica svolte, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale;
- relazione semestrale in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi;
- specifiche informative su tematiche di particolare rilevanza.

6. GOVERNO DI GRUPPO

Il Gruppo, in considerazione della sua articolazione operativa e territoriale, adotta programmaticamente un approccio unitario in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi, con linee guida, regole, processi, controlli e strumenti informatici ragionevolmente omogenei a livello di Gruppo. A tal fine le Società del Gruppo sono tenute a recepire le presenti Linee Guida, adeguandole al proprio contesto societario e, nel caso di Società estere, alle specificità delle normative locali, sottoponendole all'approvazione dell'Organo con funzioni di supervisione strategica.

Le decisioni strategiche a livello di Gruppo in materia di gestione dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi sono rimesse agli Organi Societari della Capogruppo. Gli Organi Societari delle Società del Gruppo devono essere consapevoli delle scelte effettuate dagli Organi Societari della Capogruppo e sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione delle strategie e politiche di gestione dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi in coerenza con la propria realtà aziendale. In tale ottica, la Capogruppo coinvolge e rende partecipi, tramite il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo, gli Organi Societari delle Società del Gruppo circa le scelte adottate in materia di politiche, processi e procedure di gestione dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi.

Nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo gli specifici compiti attribuiti alla Funzione Antiriciclaggio vengono svolti in base a due distinti modelli, declinati per tenere conto dell'articolazione operativa e territoriale del Gruppo stesso. In particolare, si prevede:

- per le Banche e le Società italiane specificamente individuate, la cui operatività è connotata da un elevato livello di integrazione con la Capogruppo, l'accentramento delle attività di presidio dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi presso la Direzione Centrale Anti Financial Crime (c.d. modello di gestione accentrata). La scelta di accentramento delle attività è supportata dalla valutazione e documentazione, in una logica di Gruppo, dei rischi, dei costi e dei benefici ad essa associati; tale analisi viene periodicamente aggiornata;
- per le altre Società per cui sussiste un obbligo normativo, nonché per le Filiali Estere, la costituzione di una Funzione Antiriciclaggio e la nomina di un AML Officer, nonché di un Responsabile per la segnalazione di operazioni sospette, cui sono attribuite le responsabilità in materia (c.d. modello di indirizzo, coordinamento e controllo).

Le Società italiane per cui non è richiesta la costituzione della Direzione Centrale Anti Financial Crime presidiano il relativo rischio nell'ambito del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001, avvalendosi, per eventuali tematiche specifiche, del supporto consultivo della Direzione Centrale Anti Financial Crime.

Nello svolgimento del ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo della Capogruppo nei confronti delle Società del Gruppo, la Direzione Centrale Anti Financial Crime opera in collegamento con le Business Unit, ponendo in essere adeguati scambi informativi e massimizzando le potenziali sinergie. La Divisione International Subsidiary Banks, in particolare, collabora con la Direzione Centrale Anti Financial Crime ai fini del recepimento e dell'implementazione da parte delle singole Società estere delle linee guida e delle disposizioni emanate dalla Capogruppo in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi, tenendo anche conto dello specifico contesto societario e delle normative locali applicabili.

6.1 *Il modello di gestione accentrata*

Nelle Banche e Società italiane a cui si applica il modello di gestione accentrata le attività di presidio dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi sono

svolte dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime con il supporto delle altre strutture dell'Area di Governo Chief Compliance Officer. Le attività prestate sono regolate da appositi contratti.

Il Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime riveste anche il ruolo di AML Officer per le principali Società su cui è prevista l'applicazione del modello di gestione accentrata. Per le restanti Banche e Società in gestione accentrata, il Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime designa un suo rappresentante, in qualità di AML Officer, quale responsabile dello svolgimento in outsourcing dell'attività di presidio dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi per conto della Banca o Società controllata. L'AML Officer è designato tra dirigenti o quadri direttivi con livelli di professionalità ed esperienza adeguati in funzione del ruolo da svolgere per ciascuna Banca o Società che esternalizza l'attività, tenendo conto dei relativi rischi specifici. La nomina dell'AML Officer è sottoposta all'approvazione dell'Organo con funzione di supervisione strategica delle Banche/Società, sentito l'Organo con funzione di controllo.

Inoltre, in ottemperanza al Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, le Banche e le Società in questione nominano un Referente AML, funzionalmente dipendente dall'AML Officer designato, con il compito di supportare la Direzione Centrale Anti Financial Crime nello svolgimento della propria attività, con particolare riferimento all'applicazione alla specifica realtà aziendale delle politiche di gestione dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi individuate a livello di Capogruppo, alla gestione delle relazioni con gli Organi Societari ed alla tempestiva segnalazione di eventi o situazioni particolari, suscettibili di modificare i rischi generati dalla controllata.

Il Referente AML deve:

- possedere requisiti di professionalità adeguati;
- essere collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata;
- non avere responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né essere gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree.

La nomina e la revoca del Referente AML sono di competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'Organo con funzione di controllo e devono essere sottoposte a parere preventivo del Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime.

Con riferimento alle operazioni potenzialmente sospette, le strutture operative delle Banche e delle Società in gestione accentrata effettuano con tempestività la segnalazione di primo livello al Delegato di Gruppo al quale è conferita delega per le segnalazioni delle operazioni sospette con delibera dell'Organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'Organo con funzione di controllo. Inoltre, gli Organi con funzione di controllo delle Banche e delle Società in gestione accentrata comunicano al Delegato di Gruppo le infrazioni di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2007, rilevate nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Delegato di Gruppo acquisisce, direttamente o tramite le Banche e le Società, le informazioni utili allo scopo, ivi comprese quelle presenti nell'archivio di conservazione dei dati per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

In merito alle infrazioni di cui all'art 46, comma 1, lett. b) e art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 le strutture di controllo delle Banche e delle Società in gestione accentrata rilevano e segnalano in tempo utile tali infrazioni alla Direzione Centrale Anti Financial Crime che, attraverso il Responsabile della Funzione e sulla base delle evidenze derivanti dall'attività di controllo di secondo livello svolta, informa gli Organi con funzione di controllo delle Banche e delle Società in gestione accentrata per consentire agli stessi di effettuare la relativa comunicazione all'Autorità di Vigilanza o al MEF; la comunicazione da parte dei predetti Organi deve intervenire anche quando rilevano le infrazioni nell'esercizio dei propri compiti.

6.2 Il modello di indirizzo, coordinamento e controllo

Le Società del Gruppo e le Filiali Estere a cui si applica il modello di indirizzo, coordinamento e controllo istituiscono la propria Funzione Antiriciclaggio e nominano il relativo AML Officer, che generalmente riveste anche il ruolo di Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, nelle Società italiane sulla base di delega conferita con delibera dell'Organo con funzione di supervisione strategica sentito l'Organo con funzione di controllo e nelle Società e Filiali Estere sulla base dei requisiti previsti dalla normativa locale.

L'AML Officer è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata, ovvero alle dirette dipendenze dell'Organo con funzione di gestione o dell'Organo con funzione di supervisione strategica e riporta funzionalmente al Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime per l'attuazione delle scelte effettuate dalla Capogruppo in materia di politiche, processi e procedure di gestione dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi. La nomina, la revoca e gli interventi di riconoscimento meritocratico (in termini di definizione degli obiettivi, valutazione dei risultati e determinazione del bonus) degli AML Officer locali devono essere sottoposti al parere preventivo del Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime.

Oltre all'esecuzione dei macro-processi previsti dalle presenti Linee Guida ai fini del presidio e controllo dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi, gli AML Officer delle Società del Gruppo e delle Filiali Estere a cui si applica il modello di indirizzo, coordinamento e controllo provvedono a:

- informare la Direzione Centrale Anti Financial Crime, in maniera compiuta e tempestiva, circa gli esiti delle attività di controllo effettuate sulla base di macro-obiettivi di controllo forniti dal Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime nonché di ogni accadimento di rilievo. A tal proposito fornisce un *reporting* semestrale in riferimento alle tematiche disciplinate all'interno dei principi guida dettati dalla Capogruppo¹⁴;
- proporre e/o condividere le azioni di *remediation* da intraprendere a fronte di carenze rilevate, definendo le relative tempistiche e responsabilità di attuazione. A tal proposito, con cadenza mensile, informano la Direzione Centrale Anti Financial Crime circa l'avanzamento degli interventi;
- relazionarsi con le Autorità di Vigilanza allo scopo di essere aggiornato sul quadro normativo e di operare in conformità alle disposizioni vigenti relative al modello di business adottato e/o al Paese di insediamento, coordinandosi con la Direzione Centrale Anti Financial Crime nell'ottica di agire in coerenza con le presenti Linee Guida ed agevolare il dialogo con le suddette Autorità. La Direzione Centrale Anti Financial Crime assiste le Società del Gruppo e le Filiali Estere nell'impostazione dei rapporti con le Autorità, ferma restando la responsabilità delle singole Entità nell'attuazione dei requisiti regolamentari specifici del settore di business e/o del Paese di insediamento;
- informare tempestivamente la Direzione Centrale Anti Financial Crime qualora la legislazione locale non permetta l'applicazione delle misure antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi equivalenti a quelle dell'Unione Europea al fine di consentire al Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime di informare la Banca d'Italia ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007.

Agli AML Officer è affidata anche la responsabilità per l'autorizzazione all'esecuzione di un'operazione occasionale o all'apertura e al mantenimento di rapporti in essere con clienti a rischio alto e per la valutazione dei clienti che, in fase di censimento o aggiornamento anagrafico, presentassero un riscontro nelle *Sanction List*.

¹⁴ Tali tematiche possono riguardare, a titolo esemplificativo, evoluzione del contesto normativo locale, numero e tipologia di operazioni segnalate, numero e tipologia di clienti ad alto rischio accettati, interventi formativi pianificati ed erogati, infrazioni alle disposizioni riscontrate, contestazioni ricevute dalle competenti Autorità.

Il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette presso le Società del Gruppo e le Filiali Estere a cui si applica il modello di indirizzo, coordinamento e controllo, provvede a trasmettere al Delegato di Gruppo copia delle segnalazioni inviate all'UIF o alla competente Unità estera¹⁵ nonché di quelle archiviate, complete della motivazione che ha determinato l'archiviazione, fatte salve le norme locali in tema di segreto bancario e/o professionale, nonché le ulteriori norme locali che risultino ostative alla trasmissione al Delegato di Gruppo delle suddette segnalazioni. La trasmissione delle informazioni è effettuata con modalità volte a garantire la massima riservatezza dell'identità del Responsabile di primo livello che ha effettuato la segnalazione. Il Delegato di Gruppo, ai fini dell'approfondimento delle operazioni e dei rapporti anomali in un'ottica di Gruppo, si può avvalere di ogni struttura delle entità del Gruppo.

La Direzione Centrale Anti Financial Crime definisce indirizzi di Gruppo e ne presidia la corretta applicazione da parte delle Società e delle Filiali Estere in indirizzo, coordinamento e controllo, secondo il modello definito nelle presenti Linee Guida. A tal fine, con riferimento ai profili connessi alla gestione dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi, la Direzione Centrale Anti Financial Crime:

- definisce linee guida e regole metodologiche di Gruppo, individuandone il perimetro geografico e/o di business di applicazione e supportandone a livello locale la relativa applicazione. Tali linee guida e regole metodologiche contengono, tra gli altri, i principi generali o comunque gli standard minimi di comportamento da seguire in tema di:
 - obblighi di adeguata verifica (set informativo e metodologia per procedere all'adeguata verifica della clientela e alla revisione del profilo di rischio della medesima nonché criteri per l'accettazione della clientela e obblighi di astensione);
 - obblighi di registrazione e conservazione dei dati (modalità di registrazione, conservazione e gestione delle informazioni e della documentazione acquisita dalla clientela);
 - processi e procedure da adottare nell'ambito del monitoraggio delle operazioni effettuate dalla clientela;
 - processi e procedure per il presidio in ambito embarghi con particolare riferimento alla definizione delle *Sanction List* e degli obiettivi di controllo;
 - obblighi di segnalazione (modalità di valutazione delle operazioni potenzialmente sospette ai fini dell'eventuale segnalazione di primo livello nonché tempestività della segnalazione, tracciabilità dell'iter valutativo, identificazione chiara delle responsabilità);
 - limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore;
 - formazione del personale (tipologia di iniziative da erogare, contenuti minimi delle stesse e utenti a cui rivolgerle);
 - sistema dei controlli (macro-obiettivi di controllo, tipologia e modalità di conduzione dei controlli);
- supporta gli AML Officer locali nell'elaborazione dei risk assessment e ne analizza gli esiti, al fine di favorire l'omogeneità delle valutazioni e pervenire ad una visione d'insieme dei rischi e dei presidi a livello di Gruppo, ed elabora in logica risk-based il piano annuale degli interventi delle attività di indirizzo, coordinamento e controllo;
- definisce - nell'ambito di iniziative progettuali di gestione dei rischi in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi a valere sul Gruppo - processi operativi e relativi strumenti a supporto, coordinandone la fase realizzativa a livello locale;
- fornisce supporto tecnico alle Società e Filiali Estere e attiva - su richiesta discrezionale di una qualsiasi delle strutture valutatrici a livello locale - il processo di valutazione preventiva (clearing) coinvolgendo le competenti strutture di Capogruppo;
- indirizza le Società e le Filiali Estere nello sviluppo di metodologie e modelli di controllo omogenei, ed effettua - anche mediante verifiche in loco - la verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei presidi definiti a livello di Gruppo;

¹⁵ L'art. 33, comma 2, della Direttiva (UE) 2015/849 dispone che il soggetto obbligato alla segnalazione di operazione sospetta trasmetta le informazioni all'Unità dello Stato membro presso cui è situato.

- coordina le iniziative di formazione - verificandone la coerenza e le sinergie con le iniziative adottate a livello di Capogruppo - e promuove giornate e/o eventi di incontro con gli AML Officer locali;
- supporta gli AML Officer locali nel riscontro alle Autorità di Vigilanza, concorrendo alla definizione dei piani di remediation e monitorandone la relativa attuazione;
- supporta, su richiesta, gli AML Officer locali nella predisposizione dei flussi informativi agli Organi Societari.

Per lo svolgimento dei propri compiti la Direzione Centrale Anti Financial Crime ha accesso a tutte le attività delle Società del Gruppo e delle Filiali Estere in questione, nonché a qualsiasi informazione rilevante con riferimento ai rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.

Le Società del Gruppo e le Filiali Estere a cui si applica il modello di indirizzo, coordinamento e controllo sono tenute a:

- recepire, per le Società con approvazione da parte degli Organi Sociali, le linee guida e le regole emanate dalla Capogruppo in tema di gestione dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi, adeguandole, ove necessario, in coordinamento con la Direzione Centrale Anti Financial Crime, al proprio contesto e alle specificità delle normative locali;
- fare propri gli standard operativi di lavoro e le metodologie definiti dalla Direzione Centrale Anti Financial Crime, raccordandosi con la stessa per gli eventuali adattamenti alle specifiche realtà aziendali; in particolare, nel caso di controllate estere, devono essere adottate tutte le iniziative atte a garantire standard di controllo e presidi comparabili a quelli previsti dalle Disposizioni di vigilanza italiane, anche nei casi in cui la normativa dei paesi in cui sono insediate le filiazioni non preveda analoghi livelli di attenzione;
- fornire alla Direzione Centrale Anti Financial Crime con riferimento all'ambito antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale ed embarghi i flussi informativi definiti nell'Allegato B delle Linee Guida di Compliance di Gruppo, garantendo altresì tempestiva informativa in caso di eventi che possano determinare l'emersione di rischi connessi a tale ambito.

Le Società del Gruppo che detengono a loro volta, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo, sono tenute ad individuare il più idoneo modello organizzativo per le controllate appartenenti al proprio perimetro di competenza, concordandolo con la Direzione Centrale Anti Financial Crime. Esse sono altresì responsabili della diffusione presso le controllate delle linee guida emanate dalla Capogruppo e della verifica del loro corretto recepimento ed applicazione. I flussi informativi inviati a Capogruppo devono garantire idonea conoscenza della realtà in essere presso le controllate con riferimento ai rischi in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e gestione degli embarghi.